

Valido dal 1° gennaio 2026

Regolamento di previdenza



Sommario

Termini utilizzati	4
1. Nome e scopo	6
Art. 1 Nome	6
Art. 2 Scopo	6
Art. 3 Posizione rispetto alla LPP	6
2. Obbligo di assicurazione	6
Art. 4 Persone salariate soggette all'obbligo di assicurazione	6
Art. 5 Inizio della copertura assicurativa	6
Art. 6 Fine della copertura assicurativa	7
Art. 7 Esame dello stato di salute	7
Art. 8 Congedo non retribuito	7
Art. 9 Continuazione della copertura assicurativa in caso di riduzione del salario	8
Art. 9a Continuazione della copertura assicurativa in caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 47a LPP	8
3. Basi di calcolo e definizioni dell'età	9
Art. 10 Salario annuo	9
Art. 11 Importo di coordinamento	9
Art. 12 Salario assicurato	9
Art. 13 Calcolo dell'età determinante	10
Art. 14 Età di pensionamento	10
4. Finanziamento del conto di risparmio	10
Art. 15 Obbligo di pagare i contributi	10
Art. 16 Esonero dal pagamento dei contributi	11
Art. 17 Importo dei contributi	11
Art. 18 Prestazioni di libero passaggio apportate all'entrata nella cassa pensione	11
Art. 19 Riscatto volontario/rimborso di prelievi anticipati	11
Art. 20 Conto di risparmio di una persona assicurata	12
Art. 21 Conto di risparmio di una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità	12
Art. 22 Tasso d'interesse sul conto di risparmio	12
5. Prestazioni	12
Art. 23 Panoramica delle prestazioni	12
5.1 Prestazioni di vecchiaia	13
Art. 24 Rendita di vecchiaia	13
Art. 25 Capitale di vecchiaia	14
Art. 26 Rendita sostitutiva dell'AVS	14
Art. 27 Pensionamento parziale	14
Art. 28 Rendita per figli di pensionati	15
5.2 Prestazioni d'invalidità	15
Art. 29 Rendita d'invalidità	15
Art. 30 Rendita per figli d'invalidi	15
5.3 Prestazioni in caso di decesso	16
Art. 31 Rendita per coniugi	16
Art. 32 Rendita per conviventi	16
Art. 33 Rendita per persone divorziate	17
Art. 34 Rendita per orfani	17
Art. 35 Capitale in caso di decesso	18

6. Conto di prepensionamento per il prefinanziamento volontario del pensionamento anticipato	19
Art. 36 Conto di prepensionamento	19
Art. 37 Riscatto volontario di prestazioni di previdenza sul conto di prepensionamento	19
Art. 38 Conto di prepensionamento di una persona assicurata	19
Art. 39 Conto di prepensionamento di una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità	19
Art. 40 Tasso d'interesse sul conto di prepensionamento	19
Art. 41 Utilizzo del conto di prepensionamento	19
7. Uscita	20
Art. 42 Premessa	20
Art. 43 Importo della prestazione d'uscita	20
Art. 44 Utilizzo della prestazione d'uscita	20
8. Coordinamento delle prestazioni e delle prestazioni anticipate	21
Art. 45 Coordinamento delle prestazioni	21
Art. 46 Garanzia delle prestazioni e delle prestazioni anticipate	22
9. Disposizioni di erogazione	22
Art. 47 Disposizioni di erogazione	22
10. Adeguamento delle rendite in corso	22
Art. 48 Adeguamento delle rendite in corso	22
11. Divorzio e finanziamento della proprietà d'abitazioni	22
Art. 49 Compensazione della previdenza in caso di divorzio	22
Art. 50 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazioni	23
12. Misure in caso di copertura insufficiente, liquidazione parziale	24
Art. 51 Misure in caso di copertura insufficiente	24
Art. 52 Accantonamenti	24
Art. 53 Liquidazione parziale	25
13. Obblighi di informazione e di notifica	25
Art. 54 Obbligo di informazione della cassa pensione	25
Art. 55 Obbligo di informazione e di notifica delle persone assicurate e delle persone beneficiarie di una rendita	25
14. Disposizioni transitorie e finali	26
Art. 56 Disposizioni transitorie	26
Art. 57 Disposizioni transitorie sul diritto alla rendita	26
Art. 58 Applicazione e modifica del regolamento	26
Art. 59 Protezione dei dati	26
Art. 60 Controversie	26
Art. 61 Entrata in vigore	26

Termini utilizzati

AI

Assicurazione federale per l'invalidità

Avere di risparmio

Avere della persona assicurata sul conto di risparmio, composto dall'aver di risparmio ai sensi della LPP e dall'aver di risparmio della previdenza sovraobbligatoria

Avere di risparmio ai sensi della LPP

Avere della persona assicurata sul conto di risparmio costituito in base alle prescrizioni minime di legge

Avere di risparmio della previdenza sovraobbligatoria

Avere della persona assicurata sul conto di risparmio che supera le prescrizioni minime di legge

AVS

Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti

Caso di previdenza

Gli eventi assicurati vecchiaia, invalidità e decesso

Cassa pensione

Cassa pensione delle Società Siemens in Svizzera

CC

Codice civile svizzero

CO

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Codice delle obbligazioni)

Conto di prepensionamento

Il conto di prepensionamento viene utilizzato per riscattare la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato.

Conto di risparmio

Conto per l'aver di risparmio della persona assicurata

Conto speciale per rendite sostitutive dell'AVS

I riscatti volontari per il finanziamento della rendita sostitutiva dell'AVS sono accreditati sul conto speciale.

Contributi

I contributi regolamentari comprendono i contributi di risparmio e i contributi di rischio (incluse le spese di amministrazione) versati dal datore di lavoro e dalle persone salariate. Nell'ambito del capitolo 12, possono essere riscossi altri contributi (p. es. in relazione a una riorganizzazione o a una liquidazione parziale).

Contributo di risparmio

Contributo di risparmio regolamentare accreditato sul conto di risparmio

CPCS

Codice di procedura civile svizzero

Datore di lavoro

Siemens Svizzera SA e altri datori di lavoro che sono affiliati alla cassa pensione mediante un contratto di affiliazione

Età di riferimento

Al raggiungimento dell'età di riferimento (dal 2024: 65 anni), una persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia sia da parte dell'AVS che della cassa pensione, senza detrazioni e senza supplementi. L'età di riferimento funge anche da riferimento per le tabelle relative al riscatto, per i calcoli in proiezione e altri calcoli e tariffe attuariali.

Grado di copertura (legale)

Fornisce informazioni sulla percentuale con cui gli obblighi di un istituto di previdenza sono coperti da valori patrimoniali. Con un grado di copertura superiore al 100%, i valori patrimoniali disponibili superano gli obblighi. Se il grado di copertura è inferiore al 100 % (copertura insufficiente), gli obblighi attuali e futuri non sono più interamente coperti dai valori patrimoniali.

Istituto collettore

La fondazione Istituto collettore LPP è un istituto di previdenza nazionale. Su mandato della Confederazione funge da bacino di raccolta e da rete di sicurezza per il 2° pilastro.

LAI

Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità

LAINF

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

LAM

Legge federale sull'assicurazione militare

LFLP

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

LPGA

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

LPP

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

LUD

Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull'unione domestica registrata)

OAVS

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

OLP

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

OPP 2

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

OPPA

Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Persona assicurata (attiva)

Persona salariata del datore di lavoro che è assicurata nella cassa pensione (o ex persona salariata con continuazione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 9a) per la quale non è ancora insorto un caso di previdenza.

Persona beneficiaria di una rendita

Tutte le persone che percepiscono una rendita dalla cassa pensione

Persona beneficiaria di una rendita d'invalidità

Le persone che percepiscono una rendita d'invalidità dalla cassa pensione

Persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia

Le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia dalla cassa pensione

Persona coniugata

Persona coniugata con la persona assicurata beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Persona convivente

Persona che vive in comunione domestica con la persona assicurata beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Persona in unione domestica registrata

Le persone che hanno lo stato civile di «unione domestica registrata» ai sensi della legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull'unione domestica registrata, LUD). Nel presente regolamento di previdenza, le persone che vivono in un'unione domestica registrata hanno lo stesso stato giuridico delle persone coniugate. Quando nel presente regolamento di previdenza si parla di persone assicurate coniugate o persone coniugate, le disposizioni si applicano per analogia anche alle persone che vivono in un'unione domestica registrata; quando si parla di divorzio, le stesse disposizioni si applicano, per analogia anche all'unione domestica registrata sciolta giudizialmente.

Persona salariata

Qualsiasi persona che abbia stipulato un rapporto di lavoro con il datore di lavoro

Prestazione di libero passaggio

Avere ai sensi della LFLP che ogni persona assicurata accumula presso la propria cassa pensione, a condizione che paghi contributi di risparmio

Rapporto di previdenza

Rapporto giuridico tra la cassa pensione e la persona assicurata durante la sua affiliazione alla cassa pensione

Saggio minimo d'interesse ai sensi della LPP

Il saggio minimo d'interesse ai sensi della LPP è il tasso d'interesse stabilito dal Consiglio federale per la remunerazione minima degli averi presso gli istituti di previdenza. Il saggio minimo d'interesse LPP è richiesto dall'art. 15 LPP e stabilito dall'art. 12 OPP 2.

Swiss GAAP RPC 26

Raccomandazione relativa alla presentazione dei conti degli istituti di previdenza

Tabella «Valori limite»

Questa tabella con importi e valori, che il Consiglio di fondazione verifica ogni anno, è pubblicata sul sito web della cassa pensione.

Tasso d'interesse proiettato

Con questo tasso d'interesse l'importo dell'averi di risparmio disponibile con i contributi di risparmio viene calcolato in proiezione rispetto all'età di riferimento. L'importo di questo tasso d'interesse è stabilito ogni anno dal Consiglio di fondazione.

1. Nome e scopo

Art. 1 Nome

Con il nome «Cassa pensione delle Società Siemens in Svizzera» (di seguito «Cassa pensione») è istituita una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. CC, dell'art. 331 segg. CO e dell'art. 48 cpv. 2 LPP con sede a Zurigo.

Art. 2 Scopo

La cassa pensione ha lo scopo di assicurare le persone salariate dell'azienda Siemens Svizzera SA e dei datori di lavoro affiliati alla cassa pensione mediante un contratto di affiliazione (di seguito denominati «datori di lavoro») contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso ai sensi delle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale (LPP) e ai sensi delle disposizioni del presente regolamento di previdenza, i cui allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 3 Posizione rispetto alla LPP

- ¹ La cassa pensione attua l'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP ed è iscritta nel registro della previdenza professionale presso la BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) (Autorità di vigilanza sulla LPP e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo) ai sensi dell'art. 48 LPP.
- ² La cassa pensione eroga almeno le prestazioni previste dalla LPP. È esclusa l'assicurazione facoltativa di persone salariate ai sensi dell'art. 46 LPP. È consentita l'assicurazione facoltativa di persone salariate ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 LPP.

2. Obbligo di assicurazione

Art. 4 Persone salariate soggette all'obbligo di assicurazione

- ¹ Con riserva del cpv. 2 del presente articolo, le persone salariate del datore di lavoro soggette all'AVS sono ammesse nella cassa pensione a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età.
- ² Le persone salariate non sono ammesse nella cassa pensione
 - se non percepiscono presso il datore di lavoro almeno il salario annuo minimo ai sensi dell'art. 7 LPP, proiettato su un grado d'occupazione del 100% (cfr. tabella «Valori limite») o se il salario annuo versato sulla base del lavoro a tempo parziale è inferiore a $\frac{2}{3}$ del salario minimo annuo ai sensi dell'art. 7 LPP;
 - se hanno già raggiunto o superato l'età di riferimento;
 - se hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato fino a un massimo di tre mesi;

- se esercitano presso il datore di lavoro un'attività accessoria e sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale oppure esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
- se sono invalidi almeno al 70% ai sensi dell'AI o continuano a essere assicurati provvisoriamente presso un altro istituto di previdenza ai sensi dell'art. 26a LPP;
- se non esercitano o presumibilmente non esercitano un'attività lavorativa permanente in Svizzera e chiedono l'esenzione dall'ammissione alla cassa pensione, a condizione che dimostrino di essere sufficientemente assicurati all'estero e di non essere soggetti all'assicurazione obbligatoria per i rischi vecchiaia, invalidità e decesso né in un Paese dell'Unione europea né in Islanda, Norvegia o Liechtenstein, e di non essere soggetti all'AVS obbligatoria in Svizzera.

- ³ Se un rapporto di lavoro a tempo determinato viene prorogato oltre la durata dei tre mesi, la persona salariata è ammessa nella previdenza a decorrere dal momento in cui è stata convenuta la proroga. Se la persona salariata è assunta a più riprese consecutive per un periodo complessivamente superiore ai tre mesi e se nessuna interruzione supera i tre mesi, la persona salariata è assicurata a partire dall'inizio del quarto mese di lavoro.
- ⁴ Le persone salariate già assicurate presso la cassa pensione non possono assicurarsi per il salario che ricevono da un altro datore di lavoro non affiliato alla cassa pensione.
- ⁵ Le persone salariate parzialmente invalide al momento dell'ammissione alla cassa pensione sono assicurate solo per la parte corrispondente al grado della capacità di guadagno.

Art. 5 Inizio della copertura assicurativa

- ¹ La copertura assicurativa inizia il giorno in cui inizia il rapporto di lavoro con il datore di lavoro o in cui sussiste per la prima volta il diritto al salario, ma in ogni caso nel momento in cui la persona salariata si reca al lavoro, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 4.
- ² La persona assicurata è assicurata dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età per i rischi decesso e invalidità e dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno di età anche per le prestazioni di vecchiaia.
- ³ La copertura assicurativa è provvisoria fino a conclusione dell'esame dello stato di salute ai sensi dell'art. 7. Se durante questo periodo si verifica un caso di decesso o di incapacità lavorativa, la cui causa porta all'invalidità o al decesso in un secondo momento, la cassa pensione fornisce solo le prestazioni minime previste dalla LPP. Nel caso di un esame dettagliato dello stato di salute, la cassa pensione subordina l'ammissione definitiva al risultato di tale esame.

Art. 6 Fine della copertura assicurativa

- ¹ La copertura assicurativa termina con la cessazione del rapporto di lavoro di una persona assicurata presso il datore di lavoro. Con riserva del cpv. 5, dell'art. 9a, dell'art. 12 cpv. 4 e dell'art. 42 cpv. 2.
- ² La copertura assicurativa cessa anche se il salario annuo versato è inferiore a $\frac{2}{3}$ del salario minimo annuo ai sensi dell'art. 7 LPP.
- ³ I diritti delle persone assicurate uscenti sono disciplinati dagli artt. 42-44.
- ⁴ Per i rischi decesso e invalidità, la copertura assicurativa rimane in vigore fino all'instaurazione di un nuovo rapporto di previdenza, ma per un periodo non superiore a un mese dall'uscita dalla cassa pensione.
- ⁵ Alla cessazione del rapporto di lavoro, la persona assicurata può, su richiesta, rimanere assicurata a titolo volontario presso la cassa pensione (assicurazione esterna). Deve comunicarlo per iscritto alla cassa pensione entro un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro. Si applicano le seguenti condizioni:
 - La base per i contributi e le prestazioni durante l'assicurazione esterna è costituita dal salario annuo dichiarato immediatamente prima della cessazione del rapporto di lavoro.
 - Oltre ai propri contributi, la persona assicurata deve pagare anche quelli del datore di lavoro.
 - L'assicurazione esterna non può più essere stipulata dopo che la persona assicurata ha raggiunto l'età di 58 anni, a meno che non sia registrata come persona disoccupata o continui a lavorare per un datore di lavoro non affiliato senza essere soggetto all'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP.
 - Un'assicurazione esterna termina al più tardi dopo due anni o prima della scadenza della durata massima di due anni se la persona assicurata:
 - lavora per un altro datore di lavoro ed è soggetta all'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP;
 - raggiunge l'età di 58 anni, a meno che non sia registrata come persona disoccupata o continui a lavorare per un datore di lavoro non affiliato senza essere assoggettata all'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP;
 - raggiunge l'età di riferimento.

Art. 7 Esame dello stato di salute

- ¹ La cassa pensione richiede alla persona assicurata di compilare un modulo di ammissione con domande sullo stato di salute al momento dell'entrata. A seconda delle informazioni fornite dalla persona assicurata nel modulo di ammissione in merito al suo stato di salute, la cassa pensione può richiedere una dichiarazione scritta dettagliata sullo stato di salute (= esame dettagliato dello stato di salute). In questo caso, la persona assicurata riceve il questionario sullo stato di salute nel quale deve

inoltre confermare la propria disponibilità a sottoporsi, eventualmente, a una visita ordinata dalla cassa pensione presso un medico di fiducia. Se la persona assicurata rifiuta di compilare la dichiarazione scritta o di sottoporsi a una visita presso un medico di fiducia, la cassa pensione assicura definitivamente solo le prestazioni minime previste dalla LPP in caso di decesso o invalidità.

- ² Eventuali riserve e le rispettive durate saranno comunicate per iscritto alla persona assicurata immediatamente dopo il chiarimento dei fatti, ma non oltre 3 mesi dal ricevimento del questionario debitamente compilato o del rapporto del medico di fiducia.
- ³ Se la cassa pensione constata che la persona assicurata ha fornito informazioni false o incomplete nell'ambito del questionario sullo stato di salute (= reticenza), la cassa pensione può disdire la previdenza più estesa entro 6 mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza della reticenza. Le prestazioni d'invalidità e le prestazioni (future) per superstiti sono ridotte alle prestazioni minime previste dalla LPP per tutta la durata delle prestazioni. Le prestazioni di previdenza acquisite con la prestazione d'uscita apportata non possono essere ridotte. I contributi già pagati non saranno restituiti.
- ⁴ La cassa pensione può formulare una riserva per un massimo di 5 anni; in questo contesto il periodo di riserva trascorso presso il precedente istituto di previdenza viene computato nel nuovo periodo di riserva. Se durante il periodo di riserva, a causa di una malattia oggetto della riserva subentra un caso di decesso o d'incapacità lavorativa che porta all'invalidità, le prestazioni d'invalidità e le prestazioni (future) per superstiti sono ridotte alle prestazioni minime previste dalla LPP per tutta la durata delle prestazioni. Le prestazioni di previdenza acquisite con la prestazione d'uscita apportata non possono essere ridotte da una nuova riserva.

Art. 8 Congedo non retribuito

- ¹ In caso di congedo che non dà diritto alle componenti salariali fisse (= congedo non retribuito), la persona assicurata esce dalla cassa pensione.
- ² In caso di congedo non retribuito della durata massima di 12 mesi, la persona assicurata dispone delle seguenti opzioni:
 - a. la persona assicurata mantiene l'assicurazione nella misura precedente per i rischi vecchiaia, decesso e invalidità;
 - b. la persona assicurata mantiene l'assicurazione per i rischi decesso e invalidità.
- ³ La relativa notifica con l'opzione della variante assicurativa scelta deve pervenire alla cassa pensione in forma scritta, firmata dal datore di lavoro e dalla persona assicurata, al più tardi un mese prima dell'inizio del congedo non retribuito. La notifica contiene le informazioni sulla durata del congedo non retribuito e sulla ripartizione dei costi dei contributi tra il datore di lavoro e la persona

assicurata. Il datore di lavoro è responsabile nei confronti della cassa pensione dell'incasso e del versamento puntuale dei contributi dovuti. Se la notifica non arriva in tempo alla cassa pensione. La previdenza continuata termina non appena il rapporto di lavoro viene cessato durante il congedo non retribuito.

Art. 9 Continuazione della copertura assicurativa in caso di riduzione del salario

- ¹ Una persona assicurata il cui salario annuo dopo il compimento del 58° anno di età subisce una riduzione non superiore al 50 %, può richiedere la continuazione della copertura assicurativa al massimo per le prestazioni fino a quel momento assicurate, al più tardi fino al raggiungimento dell'età di riferimento. La persona assicurata deve inviare alla cassa pensione l'accordo con il datore di lavoro entro un mese dalla data di riduzione del salario annuo.
- ² Per il mantenimento totale o parziale del salario assicurato percepito fino a quel momento, oltre ai contributi a suo carico sul salario assicurato ridotto la persona assicurata deve pagare anche la differenza dei contributi del datore di lavoro e della persona salariata derivante da tale mantenimento. Il datore di lavoro versa i contributi a suo carico in base al salario assicurato ridotto. Il datore di lavoro versa tutti i contributi alla cassa pensione.
- ³ La continuazione della copertura assicurativa termina in caso di pensionamento parziale ai sensi dell'art. 27 o non appena la persona assicurata percepisce un reddito supplementare da attività lucrativa soggetta all'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP. La persona assicurata deve informarne immediatamente la cassa pensione. La persona assicurata può interrompere la continuazione della copertura assicurativa alla fine di ogni mese. Deve informarne la cassa pensione almeno un mese prima della data di cessazione desiderata.

Art. 9a Continuazione della copertura assicurativa in caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 47a LPP

- ¹ Una persona assicurata che cessa di essere assoggettata all'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 55° anno di età a causa della risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro può chiedere la continuazione della copertura assicurativa. Deve informarne per iscritto la cassa pensione entro un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro. Se richiede la continuazione dell'assicurazione, deve decidere contestualmente se continuare o meno a incrementare l'avere di vecchiaia mediante accrediti di risparmio. Se non richiede la continuazione dell'assicurazione, subentra il pensionamento anticipato o l'uscita dalla cassa pensione (ai sensi dell'art. 24 cpv. 2).
- ² Durante la continuazione dell'assicurazione, la prestazione d'uscita rimane nella cassa pensione, continua a maturare interessi e a essere eventualmente incremen-

tata mediante accrediti di risparmio. La protezione contro i rischi invalidità e decesso rimane invariata. Durante il periodo di continuazione dell'assicurazione, la persona assicurata, a eccezione delle disposizioni speciali di cui ai cpv. 3-7, è equiparata alle persone assicurate nello stesso collettivo sulla base di un rapporto di lavoro esistente e gode degli stessi diritti.

- ³ La base di calcolo per i contributi e le prestazioni durante la continuazione dell'assicurazione è costituita dal salario annuo dichiarato immediatamente prima della continuazione dell'assicurazione o da un salario annuo dichiarato più basso ai sensi dell'art. 10. È possibile una riduzione del salario durante la continuazione dell'assicurazione. In seguito a ciò subentra il pensionamento parziale ai sensi dell'art. 27 nella misura corrispondente.
- ⁴ La persona assicurata deve versare alla cassa pensione per intero i contributi di rischio regolamentari (ossia la sua quota e quella del datore di lavoro). Se la persona assicurata sceglie di continuare a incrementare l'avere di vecchiaia, deve anche pagare per intero i contributi di risparmio regolamentari (quota della persona salariata e quota del datore di lavoro). Se sono dovuti contributi di risanamento, la persona assicurata deve sostenere solo la quota a carico della persona salariata. Se i contributi non vengono pagati all'inizio della continuazione dell'assicurazione mediante pagamento unico, la cassa pensione incassa i contributi direttamente dalla persona assicurata. I contributi sono dovuti entro la fine di ogni mese.
- ⁵ Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza, l'istituto precedente versa la prestazione d'uscita al nuovo istituto nella misura che può essere utilizzata per riscattare le prestazioni regolamentari complete. Se per il riscatto sono necessari al massimo due terzi della prestazione d'uscita e la persona assicurata non può o non vuole trasferire il resto, la parte restante della prestazione d'uscita rimane nella cassa pensione e l'assicurazione continua in misura ridotta. Il salario assicurato determinante per la continuazione dell'assicurazione viene ridotto in proporzione tra la prestazione d'uscita trasferita e la prestazione d'uscita totale.
- ⁶ La continuazione dell'assicurazione cessa
 - al verificarsi del rischio decesso o invalidità (in caso d'invalidità parziale, l'assicurazione continua per la parte attiva);
 - al raggiungimento dell'età di riferimento;
 - al momento dell'adesione a un nuovo istituto di previdenza se più di due terzi della prestazione d'uscita sono trasferiti al nuovo istituto di previdenza; se non è possibile trasferire l'intera prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza, la parte rimanente serve ad avviare il pensionamento anticipato, a condizione che la continuazione dell'assicurazione termini dopo il raggiungimento del 58° anno di età.

La continuazione dell'assicurazione può essere disdetta dalla persona assicurata in qualsiasi momento e dalla cassa pensione solo in caso di mancato pagamento dei contributi. La cassa pensione disdice la continuazione dell'assicurazione in caso di mancato pagamento dei contributi per 30 giorni o più; in questo contesto viene computato il mancato pagamento dei contributi esistente all'inizio della continuazione dell'assicurazione.

Se la continuazione dell'assicurazione termina dopo il 58° anno di età, le prestazioni di vecchiaia diventano esigibili. Se la continuazione dell'assicurazione termina prima del compimento del 58° anno di età, la prestazione d'uscita diventa esigibile.

- ⁷ Se la continuazione dell'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurative devono essere percepite sotto forma di rendita e la prestazione d'uscita non può più essere prelevata anticipatamente o costituita in pegno per finanziare una proprietà d'abitazioni a uso proprio.

3. Basi di calcolo e definizioni dell'età

Art. 10 Salario annuo

- ¹ Per salario annuo s'intende il salario annuo dichiarato dal datore di lavoro (= salario base annuo e bonus annuo di rendimento) al momento dell'ammissione alla cassa pensione o al 1° gennaio. Anche le variazioni del salario annuo nel corso dell'anno devono essere comunicate dal datore di lavoro e vengono prese in considerazione di conseguenza nella cassa pensione.
- ² Il salario annuo dichiarato è composto dal salario base annuo e dal bonus annuo di rendimento. Il salario annuo dichiarato comprende in aggiunta anche la retribuzione per le ore di lavoro straordinario già convenute con la persona assicurata all'inizio dell'anno civile (p. es. lavoro a turni).
- ³ Non fanno sostanzialmente parte del salario annuo dichiarato tutte le altre componenti salariali, i complementi salariali (p. es. fringe benefit) e gli importi forfettari, in particolare
- a. pagamenti/premi speciali non garantiti da contratto e versati occasionalmente, e
 - b. retribuzione delle ore di lavoro straordinario non convenute per contratto o che si verificano solo occasionalmente (p. es. picchetto, lavoro domenicale/notturno),
 - c. altre componenti salariali non garantite da contratto o pagate occasionalmente (p. es. regali di anzianità, versamento di ore di straordinario).
- ⁴ Per rispettare le prestazioni minime previste dalla LPP, tutte le componenti salariali soggette all'AVS che si verificano regolarmente sono assicurate fino all'importo limite ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LPP e devono essere comunicate alla cassa pensione.

- ⁵ Per le persone salariate con salario orario, per salario annuo s'intende quello dell'anno precedente o, al momento dell'ammissione, il salario presunto soggetto all'AVS. Per queste persone salariate, le variazioni del salario annuo già convenute vengono prese in considerazione all'inizio del nuovo anno civile. Il salario annuo stabilito all'inizio dell'anno di solito non viene modificato nel corso dell'anno.

- ⁶ Per le persone assicurate totalmente inabili al lavoro non è possibile modificare il salario annuo. Se si verifica un evento assicurato, un'eventuale modifica indebita del salario annuo è annullata.

- ⁷ Gli accordi di affiliazione per i datori di lavoro affiliati possono prevedere una definizione divergente del salario annuo.

Art. 11 Importo di coordinamento

- ¹ L'importo di coordinamento è pari al 40 % del salario annuo. L'importo di coordinamento massimo ammonta a 7/8 del dodecuplo della rendita mensile AVS massima (cfr. tabella «Valori limite»).
- ² Per le persone impiegate a tempo parziale, l'importo di coordinamento massimo viene moltiplicato per il grado d'occupazione.
- ³ Nel caso di una persona assicurata parzialmente invalida, l'importo di coordinamento massimo per la componente d'invalidità è ridotto proporzionalmente al diritto alla rendita (in percentuale della rendita intera) ai sensi dell'art. 29 cpv. 2. L'importo di coordinamento massimo sulla componente attiva viene costituito ai sensi del cpv. 1 risp. del cpv. 2, tenendo conto del grado d'occupazione effettivo presso il datore di lavoro.
- ⁴ Un datore di lavoro affiliato può prevedere nel contratto di affiliazione una definizione divergente dell'importo di coordinamento.

Art. 12 Salario assicurato

- ¹ Il salario assicurato corrisponde al salario annuo meno l'importo di coordinamento e costituisce la base per il calcolo dei contributi e delle prestazioni. Il salario assicurato non può tuttavia superare il reddito soggetto all'AVS.
- ² Il Consiglio di fondazione fissa, di concerto con il datore di lavoro, un minimo e un massimo per il salario assicurato (cfr. tabella «Valori limite»). Un datore di lavoro affiliato può prevedere nel contratto di affiliazione una diversa definizione del massimo per il salario assicurato ai sensi della tabella «Valori limite». Il salario assicurato minimo corrisponde al salario annuo coordinato minimo ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 LPP e il massimo corrisponde a dieci volte l'importo limite massimo ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP.
- ³ In caso d'invalidità parziale, la cassa pensione suddivide il salario assicurato in una componente d'invalidità e in una componente attiva assicurata. Per la componente d'invalidità il salario annuo assicurato rimane costante.

Per una persona assicurata parzialmente invalida, il minimo e il massimo del salario assicurato per la componente d'invalidità sono stabiliti proporzionalmente al diritto alla rendita (in percentuale della rendita intera) ai sensi dell'art. 29 cpv. 2.

- ⁴ Se il salario annuo di una persona assicurata diminuisce temporaneamente a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o motivi simili, il precedente salario annuo assicurato rimane valido finché sussiste un obbligo al pagamento continuato del salario previsto dal contratto di lavoro o finché vengono versate prestazioni sostitutive dello stipendio (indennità giornaliera dell'assicurazione malattia e/o infortuni) o fin quando dura il congedo di maternità. La persona assicurata può tuttavia chiedere di ridurre l'importo del salario assicurato. In questo caso, il salario assicurato viene ridotto a partire dalla data di ricevimento della richiesta della persona assicurata.
- ⁵ In caso di modifica retroattiva del salario assicurato, anche i contributi della persona assicurata e del datore di lavoro saranno versati retroattivamente alla data della modifica.

Art. 13 Calcolo dell'età determinante

L'età determinante per l'ammissione alla cassa pensione e l'importo dei contributi corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita (= età LPP).

Art. 14 Età di pensionamento

- ¹ È possibile andare in pensione a partire dal primo del mese successivo al compimento del 58° anno di età e non oltre il primo del mese successivo al compimento del 70° anno di età.
- ² Se il pensionamento inizia
 - prima di raggiungere l'età di riferimento, si tratta di un caso di pensionamento anticipato;
 - al raggiungimento dell'età di riferimento, si tratta di un caso di pensionamento ordinario; oppure
 - dopo aver raggiunto l'età di riferimento, si tratta di un caso di pensionamento posticipato.
- ³ Se la persona assicurata, di concerto con il datore di lavoro, rimane al servizio del datore di lavoro oltre l'età di riferimento almeno a tempo parziale, è possibile rinviare l'erogazione delle prestazioni di vecchiaia (continuazione della previdenza per la vecchiaia) nella misura corrispondente. Su richiesta della persona assicurata e di concerto con il datore di lavoro, i contributi della persona assicurata e del datore di lavoro sono calcolati in base all'art. 17. In alternativa, è possibile continuare la previdenza per la vecchiaia senza pagare contributi. La persona assicurata deve inviare alla cassa pensione l'accordo con il datore di lavoro entro un mese dal raggiungimento dell'età di riferimento.

4. Finanziamento del conto di risparmio

Art. 15 Obbligo di pagare i contributi

- ¹ L'obbligo di pagare i contributi per il datore di lavoro e per una persona assicurata attiva inizia il giorno dell'ammissione alla cassa pensione e termina:
 - a. alla fine del mese in cui una persona assicurata attiva muore;
 - b. alla fine del mese per il quale il datore di lavoro ha pagato per l'ultima volta il salario o le prestazioni sostitutive del salario (p. es. indennità giornaliera di malattia e/o infortunio);
 - c. all'inizio del mese in cui viene erogato il primo pagamento della rendita di un caso di previdenza;
 - d. al più tardi però alla fine del mese in cui una persona assicurata attiva raggiunge l'età di riferimento o, in caso di continuazione della previdenza per la vecchiaia ai sensi dell'art. 14 cpv. 3, compie 70° anni.
- ² Il datore di lavoro trattiene i contributi della persona assicurata dal salario o dalle prestazioni sostitutive del salario e li versa mensilmente alla cassa pensione insieme ai propri contributi.
- ³ In caso di entrata nella cassa pensione tra il 1° e il 15° giorno di un mese, la riscossione dei contributi inizia il primo giorno dello stesso mese. In caso di entrata nella cassa pensione a partire dal 16° giorno di un mese, la riscossione dei contributi inizia il primo giorno del mese successivo.
- ⁴ In caso di uscita dalla cassa pensione tra il 1° e il 15° giorno di un mese, la riscossione dei contributi termina l'ultimo giorno del mese precedente. In caso di uscita dalla cassa pensione a partire dal 16° giorno di un mese, la riscossione dei contributi termina l'ultimo giorno dello stesso mese.
- ⁵ Durante il pagamento continuato del salario previsto dal contratto di lavoro o durante la riscossione di prestazioni sostitutive del salario (indennità giornaliera dell'assicurazione malattia e/o infortuni), i contributi della persona assicurata e del datore di lavoro devono continuare a essere versati sul salario assicurato.
- ⁶ Il datore di lavoro versa i contributi del datore di lavoro con mezzi propri o attingendo alle riserve dei contributi del datore di lavoro appositamente costituite in precedenza.
- ⁷ Per i contributi versati durante la continuazione volontaria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP sono determinanti le disposizioni dell'art. 9a.

Art. 16 Esonero dal pagamento dei contributi

- ¹ Con il diritto a una rendita d'invalidità della cassa pensione, il datore di lavoro e la persona beneficiaria di una rendita d'invalidità sono esentati dal pagamento dei contributi (cosiddetto aggiornamento). L'esonero dal pagamento dei contributi è concesso per tutto il tempo in cui persiste l'invalidità, ma al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento.
- ² In caso d'invalidità parziale di una persona assicurata, subentra l'esonero parziale dal pagamento dei contributi. Un'invalidità inferiore al 40 % non dà diritto all'esonero dal pagamento dei contributi. In caso d'invalidità parziale, l'esonero dal pagamento dei contributi è concesso in analogia al diritto alla rendita ai sensi dell'art. 29 cpv. 2. A tal fine, il salario assicurato all'insorgere dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità, viene ponderato con il diritto alla rendita.
- ³ In caso di esonero dal pagamento dei contributi, il conto di risparmio continua ad essere incrementato conformemente agli attuali contributi di risparmio regolamentari della variante contributiva Standard (cfr. Allegato A 1) relativi al salario assicurato prima dell'insorgere dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità, e comprende anche i futuri aumenti dei contributi in funzione dell'età.

Art. 17 Importo dei contributi

- ¹ L'importo dei contributi delle persone assicurate e del datore di lavoro è indicato nell'Allegato A 1.
- ² Una persona assicurata può determinare l'importo dei contributi di risparmio a carico delle persone salariate che vengono riscossi sul salario assicurato all'entrata o una volta per anno civile. La scelta della variante contributiva Standard, Standard Plus e Standard Surplus si applica a partire dalla prima data possibile che può essere elaborata dal datore di lavoro.
- ³ Per le persone assicurate che non hanno mai scelto una variante, si applica la variante contributiva Standard. Per le persone assicurate che esercitano il diritto di scelta, si applica in ogni caso l'ultima variante contributiva scelta.
- ⁴ Il Consiglio di fondazione può prelevare contributi supplementari per compensare una copertura insufficiente (cfr. art. 51).

Art. 18 Prestazioni d'uscita dai rapporti di previdenza

- ¹ Una persona assicurata è tenuta a far trasferire alla cassa pensione tutte le prestazioni di libero passaggio da precedenti rapporti di previdenza (conti e/o polizze di libero passaggio incl.).
- ² Le prestazioni di libero passaggio apportate vengono accreditate sul conto di risparmio all'avere di risparmio ai sensi della LPP e all'avere di risparmio della previdenza sovraobbligatoria, conformemente alla notifica del precedente istituto di previdenza.

Art. 19 Riscatto volontario/rimborso di prelievi anticipati

- ¹ Non appena la persona assicurata ha trasferito alla cassa pensione le prestazioni di libero passaggio degli istituti di previdenza dei precedenti datori di lavoro e gli averi sotto forma di conti o polizze di libero passaggio, il datore di lavoro e/o la persona assicurata possono effettuare riscatti nella cassa pensione al più tardi fino all'insorgere di un caso di previdenza.
- ² Se la persona assicurata ha effettuato prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, può effettuare riscatti solo dopo aver rimborsato interamente l'importo prelevato in anticipo. È possibile rimborsare un prelievo anticipato fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Oltre tale data è possibile effettuare riscatti volontari; dal riscatto massimo possibile viene tuttavia detratto l'importo del prelievo anticipato.
- ³ I riscatti vengono accreditati sul conto di risparmio esistente della previdenza sovraobbligatoria.
- ⁴ Il riscatto massimo possibile sul conto di risparmio corrisponde al 31.12. all'avere di risparmio massimo possibile in quel momento, calcolato sulla base del salario assicurato al 31.12. I dettagli sono riportati nell'Allegato A 2. Se l'avere sul conto di prepensionamento supera le somme di riscatto massime definite ai sensi dell'Allegato A 5, la parte eccedente sarà dedotta dal riscatto massimo possibile sul conto di risparmio. Il riscatto massimo possibile sul conto di risparmio viene inoltre ridotto di eventuali averi del pilastro 3a, nella misura in cui questi superino l'importo massimo possibile per le persone con previdenza professionale ai sensi dell'art. 60a cpv. 2 OPP 2.
- ⁵ Le prestazioni finanziate con un riscatto non possono essere erogate sotto forma di capitale per tre anni dopo il riscatto. Restano riservate ulteriori restrizioni alle somme di riscatto possibili da parte della LPP e delle normative fiscali. I chiarimenti degli aspetti fiscali, soprattutto in questo contesto, rientrano nella responsabilità personale della persona assicurata.
- ⁶ Una prestazione di libero passaggio erogata nell'ambito di un divorzio può essere reintegrata in tutto o in parte. In caso di riacquisto, l'avere di risparmio ai sensi della LPP e l'avere della previdenza sovraobbligatoria presenti sul conto di risparmio vengono aumentati nella stessa proporzione in cui erano stati ridotti. Non sussiste alcun diritto al riacquisto dopo il trasferimento di un importo ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC.
- ⁷ Per le persone che si trasferiscono o si sono trasferite dall'estero e per i frontalieri che non hanno mai aderito a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni dall'adesione a un istituto di previdenza svizzero il pagamento annuo sotto forma di riscatto non può superare il 20 % del salario assicurato.
- ⁸ Per le persone assicurate che già ricevono o hanno ricevuto prestazioni di vecchiaia dal secondo pilastro, tali prestazioni vengono computate alla somma di riscatto possibile. In caso di riscossione di prestazioni di vecchiaia

sotto forma di capitale, viene computato il capitale riscosso. In caso di riscossione sotto forma di rendite di vecchiaia, viene computato, se noto, l'avere di risparmio trasformato in rendita. Se questa informazione non è disponibile, la rendita di vecchiaia erogata viene capitalizzata con l'aliquota di conversione che sarebbe stata applicata alla persona assicurata presso la cassa pensione all'età di inizio della rendita. Il valore così calcolato viene computato alla somma di riscatto possibile.

⁹ La possibilità di riscatto massimo di una persona assicurata che continua l'assicurazione contro i rischi ai sensi dell'art. 9a cpv. 4 viene calcolata sulla base del salario assicurato sul quale vengono riscossi i contributi di rischio.

¹⁰ Per i riscatti volontari che perverranno alla cassa pensioni entro il 24 dicembre compreso, il trattamento sarà garantito nell'anno civile corrispondente, a condizione che il riscatto volontario venga effettuato tramite il portale per gli assicurati.

Art. 20 Conto di risparmio di una persona assicurata

¹ Per ogni persona assicurata viene aperto un conto di risparmio individuale.

² L'avere di risparmio sul conto di risparmio della persona assicurata è costituito da:

- i contributi di risparmio della persona assicurata e del datore di lavoro;
- le prestazioni di libero passaggio accreditate sul conto di risparmio;
- eventuali riscatti effettuati sul conto di risparmio dalla persona assicurata, dal datore di lavoro o dalla cassa pensione;
- i rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni;
- i riacquisti dopo il divorzio;
- la parte della prestazione di libero passaggio ricevuta in seguito a divorzio o la parte di rendita trasferita come rendita vitalizia o in forma di capitale (cfr. art. 49);
- gli interessi;

al netto

- dei prelievi anticipati effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni;
- del versamento di prestazioni di libero passaggio a seguito di una sentenza di divorzio;
- di prelievi dell'avere di risparmio in seguito a pensionamento parziale.

Art. 21 Conto di risparmio di una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità

¹ Per le persone beneficiarie di rendite d'invalidità, il conto di risparmio viene mantenuto per tutta la durata dell'invalidità fino all'età di riferimento. Il conto di risparmio

della persona beneficiaria di una rendita d'invalidità è costituito dall'avere di risparmio acquisito fino all'insorgere dell'invalidità ai sensi dell'art. 20, interessi compresi, e i contributi di risparmio annuali, interessi compresi. I contributi di risparmio vengono calcolati secondo la variante contributiva Standard sul salario assicurato prima dell'insorgere dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità.

² In caso d'invalidità parziale, la cassa pensione suddivide l'avere di risparmio in una componente passiva e una componente attiva proporzionalmente al diritto alla rendita (in percentuale della rendita intera ai sensi dell'art. 29 cpv. 2). Il conto di risparmio corrispondente alla componente d'invalidità viene mantenuto come per una persona completamente invalida e il conto di risparmio corrispondente alla componente attiva come per una persona assicurata attiva.

Art. 22 Tasso d'interesse sul conto di risparmio

¹ Alla fine di un anno civile, al conto di risparmio vengono accreditati:

- a. gli interessi sul conto di risparmio in base allo stato dell'avere di risparmio alla fine dell'anno precedente, e
- b. i contributi di risparmio senza interesse dell'anno civile trascorso.

Le entrate e le uscite sono remunerate pro rata temporis. Questi interessi e i contributi di risparmio senza interessi vengono accreditati sul conto di risparmio alla fine dell'anno civile o al momento dell'uscita.

² Il Consiglio di fondazione stabilisce il tasso d'interesse sul conto di risparmio per l'anno civile successivo, tenendo conto della situazione finanziaria della cassa pensione.

5. Prestazioni

Art. 23 Panoramica delle prestazioni

¹ La cassa pensione eroga le seguenti prestazioni:

prestazioni di vecchiaia

- rendita di vecchiaia
- capitale di vecchiaia
- rendita sostitutiva dell'AVS

prestazioni d'invalidità

- rendita d'invalidità
- rendita per figli d'invalidi

prestazioni in caso di decesso

- rendita per coniugi
- rendita per la persona in unione domestica registrata
- rendita per conviventi
- rendita per persone divorziate
- rendita per orfani
- capitale in caso di decesso

- ² La cassa pensione è tenuta a erogare le prestazioni alle condizioni previste dal presente regolamento di previdenza se un caso di previdenza – vecchiaia, invalidità o decesso – si verifica durante la durata della copertura assicurativa. Per le prestazioni d'invalidità, è determinante se la persona era assicurata presso la cassa pensione all'insorgere dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità. Per le prestazioni per superstiti, è determinante se la persona era assicurata presso la cassa pensione al momento del decesso o dell'insorgere dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato al decesso. In caso di altre circostanze per cui la cassa pensione è tenuta a erogare prestazioni ai sensi della LPP, l'obbligo si limita alle prestazioni minime previste dalla LPP.
- ³ Il Consiglio di fondazione può decidere ulteriori prestazioni, in particolare l'assunzione dei costi per la sorveglianza, il reporting e il reinserimento di persone assicurate inabili al lavoro, se ciò serve a evitare costi attuariali molto più elevati.

5.1 Prestazioni di vecchiaia

Art. 24 Rendita di vecchiaia

- ¹ Il diritto alla rendita di vecchiaia inizia al raggiungimento dell'età di riferimento.
- ² Per le persone assicurate il cui rapporto di lavoro giunge a risoluzione dopo il compimento del 58° anno di età, subentra il pensionamento anticipato, con riserva della continuazione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 9a. La persona assicurata può tuttavia richiedere per iscritto l'erogazione della prestazione d'uscita ai sensi degli artt. 42–44 se dimostra di svolgere un'attività lucrativa indipendente in Svizzera o un'attività lucrativa dipendente in Svizzera/Liechtenstein o di aver presentato alla cassa di disoccupazione una domanda per ricevere l'indennità di disoccupazione.
- ³ Per le persone assicurate abili al lavoro, il diritto alla rendita di vecchiaia sorge il primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, con riserva della continuazione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 9a. Per le persone assicurate non abili al lavoro, il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge il primo giorno del mese successivo alla cessazione del pagamento continuato del salario previsto dal contratto di lavoro o delle prestazioni sostitutive del salario e non sussiste il diritto alla rendita d'invalidità.
- ⁴ L'importo della rendita di vecchiaia viene calcolato moltiplicando l'avere di risparmio presente sul conto di risparmio al momento del pensionamento per l'aliquota di conversione applicabile in quel momento ai sensi dell'Allegato A 3; con riserva dell'art. 49. Le aliquote di conversione sono stabilite dal Consiglio di fondazione.
- ⁵ Se la rendita di vecchiaia annua è inferiore al 10 % del dodecuplo della rendita mensile AVS minima, viene erogata come prestazione in capitale regolamentare. La liquidazione in capitale viene calcolata sulla base dei parametri attuariali della cassa pensione. Tutti i diritti regolamentari sono così saldati.
- ⁶ Se una persona assicurata percepisce una rendita d'invalidità al raggiungimento dell'età di riferimento, essa viene sostituita da una rendita di vecchiaia. L'importo della rendita di vecchiaia viene calcolato moltiplicando l'avere disponibile al momento dell'età di riferimento sul conto di risparmio ai sensi dell'art. 21 per l'aliquota di conversione applicabile in quel momento ai sensi dell'allegato A 3. L'importo della rendita di vecchiaia corrisponde almeno all'importo della rendita d'invalidità ai sensi della LPP. In caso di compensazione della previdenza (art. 124a CC) prima del raggiungimento dell'età di riferimento, l'avere di risparmio determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia viene ridotto di conseguenza.
- ⁷ Il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese nel corso del quale è deceduta la persona beneficiaria.
- ⁸ Su richiesta, la persona assicurata può aumentare l'importo del diritto alla rendita per coniugi al momento del pensionamento. La riduzione della rendita di vecchiaia è stabilita al momento del pensionamento, ai sensi dell'Allegato 6 mantenuta anche nel caso in cui la persona coniugata con la persona beneficiaria della rendita di vecchiaia muore prima di quest'ultima o in caso di divorzio. Il periodo di notifica per l'aumento del diritto alla rendita è di tre mesi prima della prima erogazione della rendita; la notifica deve essere effettuata per iscritto.
- ⁹ Se la persona assicurata, di concerto con il datore di lavoro, continua il rapporto di lavoro oltre l'età di riferimento, può chiedere il pensionamento ordinario (fine dell'assicurazione) o rinviare del tutto o in parte la riscossione della prestazione di vecchiaia (continuazione della previdenza per la vecchiaia), ma non oltre il primo giorno del mese successivo al compimento del 70° anno di età. Su richiesta della persona assicurata e di concerto con il datore di lavoro, i contributi di risparmio della persona assicurata e del datore di lavoro sono calcolati in base all'art. 17. In alternativa, è possibile continuare la previdenza per la vecchiaia senza pagare contributi. Sul conto di risparmio vengono accreditati i contributi di risparmio versati e gli interessi. L'importo della rendita di vecchiaia è calcolato ai sensi del cpv. 4.
- ¹⁰ Se durante il differimento del pensionamento la persona assicurata diventa incapace di guadagnare oltre l'età di riferimento, il pensionamento inizia il primo giorno del mese successivo all'inizio dell'incapacità di guadagno. Se il rapporto di lavoro ha una durata complessiva superiore a 90 giorni, il pensionamento inizia dopo la fine del pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro.

¹¹ Se la persona assicurata muore durante il differimento del pensionamento oltre l'età di riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni in caso di decesso è considerata come una persona beneficiaria di una rendita.

Art. 25 Capitale di vecchiaia

- ¹ Al momento del pensionamento, la persona assicurata può richiedere l'erogazione di una prestazione in capitale fino al 100% del suo avere di risparmio sul conto di risparmio. Le persone assicurate che hanno continuato a essere assicurate su base volontaria per più di due anni ai sensi dell'art. 9a possono percepire le prestazioni di vecchiaia esclusivamente sotto forma di rendita.
- ² Una dichiarazione scritta in tal senso deve essere presentata alla cassa pensione almeno un mese prima del pensionamento e a partire da quel momento è irrevocabile.
- ³ La dichiarazione scritta di una persona assicurata coniugata è valida solo se è confermata dalla persona assicurata e dalla persona con cui è coniugata e non è più vecchia di tre mesi. La firma della persona coniugata con la persona assicurata deve essere autenticata ufficialmente a spese della persona assicurata. L'autenticazione ufficiale della firma può essere effettuata da un notaio o dal controllo abitanti.
- ⁴ L'erogazione di una prestazione in capitale comporta una riduzione della rendita di vecchiaia pari alla prestazione in capitale percepita e quindi anche una riduzione delle prestazioni future per superstiti.
- ⁵ Al raggiungimento dell'età di riferimento, la persona beneficiaria di una rendita d'invalidità può prelevare il capitale di vecchiaia alle stesse condizioni di cui ai capoversi 1-4.

Art. 26 Rendita sostitutiva dell'AVS

- ¹ In caso di pensionamento anticipato, la persona assicurata può percepire una rendita sostitutiva dell'AVS per la durata dal momento del pensionamento fino al raggiungimento dell'età di riferimento, che sarà corrisposta annualmente in 12 rate.
- ² La persona assicurata può determinare liberamente l'importo della rendita sostitutiva dell'AVS, che non può però superare l'importo della rendita di vecchiaia annua massima AVS.
- ³ Una rendita sostitutiva dell'AVS in corso di erogazione rimane invariata per tutta la sua durata.
- ⁴ In caso di riscossione di una rendita sostitutiva dell'AVS, l'avere di risparmio presente sul conto di risparmio al momento del pensionamento anticipato viene ridotto del valore capitalizzato della rendita sostitutiva dell'AVS. Per il calcolo della riduzione è utilizzata la tabella nell'Allegato A 4. Questa riduzione può essere finanziata al momento del pensionamento anticipato tramite un riscatto volontario sul conto speciale della rendita sostitutiva dell'AVS. Le somme di riscatto versate dal datore di lavoro per il finanziamento della rendita sostitutiva dell'AVS vengono computate e riducono di conseguenza il potenziale di riscatto della persona assicurata nel conto speciale.

- ⁵ Se la persona beneficiaria di una rendita sostitutiva dell'AVS muore prima dell'età di riferimento, il diritto alla rendita sostitutiva dell'AVS termina alla fine del mese nel corso del quale la persona assicurata muore. Le rendite sostitutive dell'AVS non percepite vengono versate alle persone beneficiarie come capitale in caso di decesso ai sensi dell'art. 35.

Art. 27 Pensionamento parziale

- ¹ Una persona assicurata può usufruire del pensionamento parziale a partire dal primo giorno del mese successivo al compimento del 58° anno di età. Al primo grado di pensionamento parziale deve essere percepita almeno una quota del 20% della prestazione di vecchiaia. In caso di pensionamento parziale anticipato, la quota della prestazione di vecchiaia percepita non può essere superiore alla quota della riduzione salariale. Un grado di pensionamento parziale che comporti un salario annuo residuo inferiore alla soglia d'entrata regolamentare ai sensi dell'art. 4, cpv. 2, porta a un pensionamento residuo.
- ² Sono consentiti al massimo tre gradi di pensionamento parziale; il terzo grado corrisponde necessariamente al pensionamento residuo. A ogni grado di pensionamento parziale, le prestazioni di previdenza possono essere percepite interamente o in parte sotto forma di rendita o di capitale in misura del grado di pensionamento parziale.
- ³ Per il pensionamento parziale, le prestazioni di vecchiaia vengono corrisposte in misura del grado di pensionamento tecnico ai sensi degli artt. 24-26. Il grado di pensionamento tecnico corrisponde al rapporto tra l'avere di risparmio prelevato e l'avere di risparmio prima della riduzione. La persona è considerata persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia in misura del grado di pensionamento tecnico. Per la parte restante, la persona continua a essere considerata una persona assicurata attiva.
- ⁴ Il pensionamento parziale esclude la continuazione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 9.
- ⁵ Dopo il pensionamento parziale, eventuali aumenti del grado di occupazione o del salario non saranno più presi in considerazione. Il salario assicurato è calcolato in base al salario annuo che continua a essere percepito, ai sensi dell'art. 12.
- ⁶ La parte «avere di risparmio di una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità» non può essere prelevata.

Art. 28 Rendita per figli di pensionati

- ¹ Se una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia ha figli che, al suo decesso, avrebbero diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 34, sussiste un diritto a una rendita per figli di pensionati se e nella misura in cui la rendita di vecchiaia regolamentare erogata è inferiore al totale della rendita ai sensi delle prestazioni minime previste dalla LPP e della rendita per figli di pensionati ai sensi delle prestazioni minime previste dalla LPP. In questo caso, a partire dall'età di riferimento viene erogata una rendita per figli di pensionati pari al 20% della rendita di vecchiaia ai sensi della LPP. Non vengono erogate rendite per figli di pensionati per gli affiliati presi in affidamento nello stesso nucleo familiare solo dopo che è maturato il diritto a una rendita di vecchiaia.
- ² Il diritto si estingue alla decadenza della rendita di vecchiaia, tuttavia al più tardi al momento in cui decadrebbe il diritto a una rendita per orfani.
- ³ Se la rendita annua per figli di pensionati è inferiore al 2% del dodecuplo della rendita mensile AVS minima, viene erogata come prestazione in capitale regolamentare. La liquidazione in capitale viene calcolata sulla base dei parametri attuariali della cassa pensione. Tutti i diritti regolamentari sono così saldati.

5.2 Prestazioni d'invalidità

Art. 29 Rendita d'invalidità

- ¹ La persona assicurata riconosciuta invalida ai sensi dell'AI in ambito lavorativo, è considerata invalida anche dalla cassa pensione a partire dalla stessa data e nella stessa misura, a condizione che fosse assicurata presso la cassa pensione al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità. In caso di notifica tardiva all'assicurazione per l'invalidità per la riscossione della rendita, la cassa pensione non è vincolata all'inizio dell'incapacità lavorativa stabilito dall'assicurazione per l'invalidità.
- ² L'ammontare del diritto alla rendita dipende dal grado d'invalidità secondo lo scaglionamento indicato di seguito:

Grado d'invalidità	Diritto alla rendita
Almeno 70 %	100,0 %
50 % – 69 %	in base al grado AI
49 %	47,5 %
48 %	45,0 %
47 %	42,5 %
46 %	40,0 %
45 %	37,5 %
44 %	35,0 %
43 %	32,5 %
42 %	30,0 %
41 %	27,5 %
Invalidità minima del 40 %	25,0 %

- ³ Il diritto alla rendita d'invalidità della cassa pensione nasce insieme al diritto alla rendita dell'AI. La cassa pensione inizia a erogare la rendita al più presto all'inizio del mese nel corso del quale finisce il pagamento continuato del salario previsto dal contratto di lavoro o la prestazione sostitutiva del salario (indennità giornaliera dell'assicurazione malattia e/o infortuni). Tuttavia, è possibile differire l'erogazione della pensione solo se le prestazioni dell'indennità giornaliera ammontano almeno all'80% della perdita di salario e se almeno la metà dell'assicurazione d'indennità giornaliera è stata finanziata dal datore di lavoro.
- ⁴ Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue se viene meno l'invalidità (fatto salvo l'art. 26a LPP), se la persona avente diritto muore o raggiunge l'età di riferimento. Al raggiungimento dell'età di riferimento, la rendita d'invalidità viene sostituita dalla rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 24 cpv. 6.
- ⁵ In caso d'invalidità totale, la rendita intera d'invalidità annua corrisponde al 60% del salario assicurato prima dell'insorgere dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità.
- ⁶ Se la rendita d'invalidità annua è inferiore al 10% del dodecuplo della rendita mensile AVS minima, viene erogata come prestazione in capitale regolamentare. La liquidazione in capitale viene calcolata sulla base dei parametri attuariali della cassa pensione. Tutti i diritti regolamentari sono così saldati.
- ⁷ Una volta fissata, la rendita – e quindi anche il diritto alla rendita – è aumentata, ridotta o soppressa se, in seguito a un riesame da parte dell'AI, il grado d'invalidità nella previdenza professionale cambia di almeno 5 punti percentuali.
- ⁸ In caso di continuazione provvisoria dell'assicurazione e di mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 26a LPP, la cassa pensione riduce la rendita d'invalidità in base al grado d'invalidità ridotto, nella misura in cui la riduzione è compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.

Art. 30 Rendita per figli d'invalidi

- ¹ Se una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità ha figli che, al suo decesso, avrebbero diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 34, sussiste un diritto a una rendita per figli d'invalidi. Non vengono erogate rendite per figli d'invalidi per gli affiliati presi in affidamento nello stesso nucleo familiare solo dopo che è maturato il diritto a una rendita d'invalidità.
- ² La rendita per figli d'invalidi inizia a essere erogata contestualmente alla rendita d'invalidità, al più presto il primo giorno del mese successivo alla nascita del figlio. Il diritto cessa quando cessa la rendita d'invalidità, ma al più tardi al momento in cui decadrebbe il diritto a una rendita per orfani.
- ³ La rendita per figli d'invalidi corrisponde per ogni figlio al 20% della rendita d'invalidità erogata.

⁴ Se la rendita annua per figli d'invalidi è inferiore al 2 % del dodecuplo della rendita mensile AVS minima, viene erogata come prestazione in capitale regolamentare. La liquidazione in capitale viene calcolata sulla base dei parametri attuariali della cassa pensione. Tutti i diritti regolamentari sono così saldati.

5.3 Prestazioni in caso di decesso

Art. 31 Rendita per coniugi

¹ In caso di decesso di una persona assicurata beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la persona superstite vedova ha diritto a una rendita per coniugi, a condizione che al momento del decesso:

- deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio o è incinta e il figlio nasce vivo entro 300 giorni dal decesso della persona defunta; oppure
- ha un'età superiore ai 40 anni ed è stata coniugata con la persona defunta per almeno 3 anni. Se al momento del matrimonio sono soddisfatte le condizioni ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 o 2, la durata della convivenza viene computata al momento del matrimonio.

² Se la persona superstite vedova non soddisfa nessuna di queste condizioni, ha diritto al capitale in caso di decesso alle condizioni dell'art. 35, ma almeno a un'indennità unica pari a tre volte la rendita annua per coniugi.

³ Il diritto alla rendita per coniugi inizia il primo giorno del mese successivo alla cessazione del salario, delle prestazioni sostitutive del salario, della rendita di vecchiaia o della rendita d'invalidità.

⁴ Il diritto alla rendita per coniugi si estingue al più tardi alla fine del mese nel corso del quale muore la persona superstite vedova.

⁵ Se la persona superstite vedova è più giovane di 10 anni rispetto alla persona defunta, la rendita per coniugi viene ridotta dello 0,25 % per ogni mese di età che supera la differenza di 10 anni. Resta in ogni caso garantito il diritto alle prestazioni minime previste dalla LPP.

⁶ La rendita annua per coniugi in caso di decesso di una persona assicurata ammonta al 40 % del salario assicurato, pagabile fino a quando la persona assicurata defunta non avrebbe raggiunto l'età di riferimento. Successivamente, l'importo della rendita per coniugi corrisponde al 60 % della rendita di vecchiaia assicurata al momento del decesso. Per determinare la rendita di vecchiaia assicurata, il conto di risparmio della persona assicurata defunta viene calcolato in proiezione sulla base del salario assicurato al momento del decesso, e contabilizzato con i contributi di risparmio della variante contributiva Standard e il tasso d'interesse proiettato, fino all'età di riferimento.

⁷ Se la persona assicurata o beneficiaria di una rendita d'invalidità muore, al posto della riscossione di una rendita per coniugi è possibile anche il versamento dell'avere di vecchiaia presente ai sensi dell'art. 20. Una dichiarazione scritta in tal senso deve essere consegnata alla cassa pensione antecedentemente alla prima erogazione della rendita. Con la riscossione una tantum dell'avere di risparmio ai sensi dell'art. 20, tutti i diritti regolamentari nei confronti della cassa pensione vengono liquidati.

⁸ La rendita annuale per coniugi in caso di decesso di una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità ammonta al 40 % del salario assicurato prima dell'insorgere dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità, e dura fino a quando la persona defunta beneficiaria della rendita d'invalidità non avrebbe raggiunto l'età di riferimento. Successivamente, l'importo della rendita per coniugi corrisponde al 60 % della rendita di vecchiaia assicurata al momento del decesso. Per determinare la rendita di vecchiaia assicurata, il conto di risparmio della persona defunta beneficiaria di una rendita d'invalidità viene calcolato in proiezione sulla base del salario assicurato prima dell'insorgere dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità, e contabilizzato con i contributi di risparmio della variante contributiva Standard e il tasso d'interesse proiettato, fino all'età di riferimento.

⁹ In caso di decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia la rendita annua per coniugi ammonta al 60 % dell'ultima rendita erogata. È fatto salvo l'art. 24 cpv. 8. Le parti di rendita assegnate alla persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia nell'ambito di una compensazione della previdenza non fanno parte dell'ultima rendita di vecchiaia erogata.

¹⁰ Se il matrimonio è contratto dopo l'età di riferimento, la rendita per coniugi viene ridotta all'importo delle prestazioni minime previste dalla LPP.

¹¹ Se la rendita annua per coniugi è inferiore al 6 % del dodecuplo della rendita mensile AVS minima, viene erogata come prestazione in capitale regolamentare. La liquidazione in capitale viene calcolata sulla base dei parametri attuariali della cassa pensione. Tutti i diritti regolamentari sono così saldati.

Art. 32 Rendita per conviventi

¹ In caso di decesso di una persona assicurata beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la persona superstite convivente è equiparata alla persona vedova e riceve le stesse prestazioni di rendita della persona vedova ai sensi dell'art. 31, a condizione che al momento del decesso della persona assicurata beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

- a. la persona superstite convivente ha un'età superiore ai 45 anni e può dimostrare che ha convissuto con la persona assicurata defunta che percepiva una rendita di vecchiaia o d'invalidità per almeno 5 anni fino al suo

decesso, ininterrottamente e senza contrarre matrimonio, in comunione domestica indivisa, allo stesso domicilio fisso;

- b. non esistevano ostacoli al matrimonio né alla registrazione di un'unione domestica ai sensi della LUD (in particolare per motivi di parentela, cfr. art. 95 CC) tra la persona superstite convivente e la persona assicurata defunta che percepiva una rendita di vecchiaia o d'invalidità;
 - c. la persona superstite convivente non percepisce prestazioni per superstiti della previdenza professionale né ha alcun altro diritto a rendite simili da istituti di previdenza nazionali o esteri;
 - d. sia la persona superstite convivente che la persona assicurata defunta che percepiva una rendita di vecchiaia o d'invalidità non erano né coniugate né in un'unione domestica registrata ai sensi della LUD al momento del decesso della persona assicurata che percepiva una rendita di vecchiaia o d'invalidità;
 - e. la notifica della convivenza era stata inviata alla cassa pensione mentre entrambe le persone conviventi erano in vita; la persona assicurata beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità deve comunicare immediatamente per iscritto alla cassa pensione lo scioglimento della convivenza; la cassa pensione conferma il ricevimento dei documenti alla persona assicurata beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità; in caso di prestazioni, verifica se i presupposti sono soddisfatti sulla base dei documenti presentati.
- ² Le persone che, al momento del decesso della persona assicurata beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, devono provvedere al sostentamento di almeno un figlio in comune (oppure sono incinte e il figlio nasce vivo entro 300 giorni dal decesso della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità) e che sono state notificate per iscritto alla cassa pensione dalla persona assicurata beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità prima del decesso, sono equiparate alla persona superstite convivente ai sensi del cpv. 1, a condizione che siano soddisfatte cumulativamente le condizioni di cui al cpv. 1 lettere b.–d. La notifica deve essere stata inviata alla cassa pensione prima del decesso.
- ³ Se la convivenza inizia dopo l'età di riferimento, non sussiste alcun diritto alle prestazioni regolamentari o alle prestazioni minime previste dalla LPP.
- ⁴ Se i presupposti di cui al cpv. 2 sono soddisfatti per più di una persona, il diritto di cui al cpv. 2 sussiste per ciascuna persona, ma al massimo per l'importo della rendita per coniugi risultante dalle disposizioni per le prestazioni minime previste dalla LPP. Se oltre alle persone di cui al cpv. 1 hanno diritto alle prestazioni anche le persone di cui al cpv. 2, il diritto per tutte le persone è pari al

massimo all'importo della rendita per coniugi secondo le disposizioni per le prestazioni minime previste dalla LPP.

- ⁵ A differenza della rendita per coniugi, la rendita per conviventi non può essere riscossa sotto forma di capitale.
- ⁶ L'avente diritto deve far valere i propri diritti per iscritto alla cassa pensione entro 90 giorni dal decesso della persona assicurata beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, fornendo la prova delle condizioni ai sensi dei cpv. 1 o 2. Se il diritto non è rivendicato entro questo termine o se la prova delle condizioni necessarie non viene fornita entro questo termine, il diritto decade.

Art. 33 Rendita per persone divorziate

- ¹ In caso di decesso di una persona assicurata beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la persona superstite divorziata ha diritto a una rendita se:
- a. il matrimonio era durato almeno dieci anni;
 - b. nella sentenza di divorzio le è stata concessa una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 o dell'art. 126 cpv. 1 CC e per tutto il tempo in cui sarebbe stata dovuta la rendita concessa al momento del divorzio.
- ² La rendita della persona superstite divorziata corrisponde all'importo della prestazione minima ai sensi della LPP. Viene tuttavia ridotta dell'importo che, unitamente alle prestazioni per superstiti dell'AVS, supera il diritto risultante dalla sentenza di divorzio. Le prestazioni per superstiti dell'AVS vengono conteggiate solo nella misura in cui sono superiori al proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS.

Art. 34 Rendita per orfani

- ¹ In caso di decesso di una persona assicurata beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, ogni suo figlio ha diritto a una rendita per orfani se:
- a. non ha ancora raggiunto il 20° anno di età; oppure
 - b. è in formazione ai sensi degli artt. 49bis e 49ter OAVS e non ha ancora compiuto 25 anni senza al tempo stesso aver esercitato prevalentemente un'attività lavorativa.
- ² Sono considerati figli ai sensi del regolamento di previdenza i figli ai sensi degli articoli 252 segg. CC e gli affiliati ai sensi dell'art. 49 OAVS per i quali sono state assunte gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d'educazione.
- ³ Il diritto alla rendita per orfani inizia il primo giorno del mese successivo alla cessazione del salario, del pagamento continuato del salario, della rendita di vecchiaia o della rendita d'invalidità, al più presto il primo giorno del mese successivo alla nascita del figlio.

- 4 Non vengono erogate rendite per orfani per gli affiliati presi in affidamento nello stesso nucleo familiare solo dopo che è maturato il diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità.
 - 5 La rendita per orfani è dovuta fino alla fine del mese nel corso del quale il figlio compie 20 anni. La rendita per orfani viene erogata anche dopo il compimento del 20° anno di età, ma al massimo fino al compimento del 25° anno, se il figlio è ancora in formazione o se è invalido almeno al 70 %. Se il figlio muore prima del suo 20° o 25° compleanno, il diritto si estingue alla fine del mese nel corso del quale è morto il figlio avente diritto.
 - 6 In caso di decesso di una persona assicurata attiva, la rendita per orfani corrisponde al 20 % della rendita d'invalidità assicurata o, in caso di decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 20 % della rendita percepita dalla persona defunta o del diritto alla rendita a cui la persona assicurata defunta avrebbe avuto diritto senza differimento delle prestazioni (art. 4 cpv. 3 e art. 29 cpv. 3) o sovraindennizzo (art. 45). L'importo è raddoppiato per gli orfani di padre e di madre. Le parti di rendita assegnate alla persona assicurata nell'ambito di una compensazione della previdenza non fanno parte dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità erogata.
 - 7 Se la rendita annua per orfani è inferiore al 2 % del dodecuplo della rendita mensile AVS minima viene erogata come prestazione in capitale regolamentare. La liquidazione in capitale viene calcolata sulla base dei parametri attuariali della cassa pensione. Tutti i diritti regolamentari sono così saldati.
- c. in assenza di persone beneficiarie di cui alle lettere a. e b., gli altri eredi legali a esclusione della collettività; in tal caso il capitale in caso di decesso viene versato a metà ai sensi del cpv. 7 o 8.
 - 3 In assenza di aventi diritto ai sensi del cpv. 2 lettere a. aa) e ac) i figli vengono riuniti in un unico gruppo di beneficiari ai sensi delle lettere a. ab) e b. ba).
 - 4 Le persone beneficiarie di cui al cpv. 2 lettere a. ac). non hanno diritto a un capitale in caso di decesso se la persona beneficiaria percepisce una rendita per coniugi o conviventi del primo o secondo pilastro sulla base di un matrimonio o una convivenza precedente.
 - 5 Le persone beneficiarie di cui al cpv. 2 lettere b. e c. devono presentare una richiesta scritta per l'erogazione del capitale in caso di decesso entro tre mesi dal decesso della persona assicurata beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, altrimenti decade qualsiasi diritto. Esse devono dimostrare di soddisfare i requisiti per avere diritto al capitale in caso di decesso.
 - 6 La persona assicurata beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità può stabilire, all'interno dei singoli gruppi di cui al cpv. 2, chi ha diritto a quale parte del capitale in caso di decesso. In questo contesto, la presenza di una persona in un gruppo precedente esclude dal diritto le persone del gruppo successivo. Se al momento del decesso non esiste una dichiarazione d'intenti scritta della persona assicurata o della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità inviata alla cassa pensione, il capitale in caso di decesso viene versato alle persone beneficiarie in parti uguali all'interno del gruppo di persone beneficiarie secondo l'ordine di cui sopra.
 - 7 In caso di decesso di una persona assicurata o beneficiaria di una rendita d'invalidità, il capitale di decesso corrisponde all'avere di risparmio disponibile al termine del mese in cui è avvenuto il decesso, ridotto del valore di eventuali prestazioni per superstiti (comprese eventuali indennità). Il valore attuale è calcolato sulla base dei parametri attuariali della cassa pensione.
 - 8 In caso di decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia (anche durante il differimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 14 cpv. 3), il capitale in caso di decesso corrisponde al 300 % della rendita di vecchiaia annua, ridotta delle prestazioni già percepite.
 - 9 In assenza di persone beneficiarie ai sensi del cpv. 2, il capitale in caso di decesso decade a favore della cassa pensione.

Art. 35 Capitale in caso di decesso

- 1 In caso di decesso di una persona assicurata beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, viene corrisposto alle persone aventi diritto un capitale in caso di decesso ai sensi del cpv. 2.
- 2 Le persone aventi diritto, a prescindere dal diritto di successione, sono, nell'ordine elencato:
 - a. aa) la persona vedova;
 - ab) i figli della persona defunta che hanno diritto a una rendita per orfani della cassa pensione;
 - ac) le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata defunta che percepiva una rendita di vecchiaia o d'invalidità provvedeva per oltre il 50 % prima del suo decesso, o la persona che negli ultimi cinque anni ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata defunta che percepiva una rendita di vecchiaia o d'invalidità (è necessario che abbia lo stesso domicilio ufficiale) fino al suo decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 - b. in assenza di persone beneficiarie ai sensi della lettera a.:
 - ba) i figli della persona defunta che non hanno diritto a una rendita per orfani della cassa pensione;
 - bb) i genitori;
 - bc) i fratelli e le sorelle e i fratellastri e le sorellastre;

6. Conto di prepensionamento per il prefinanziamento volontario del pensionamento anticipato

Art. 36 Conto di prepensionamento

La persona assicurata ha la possibilità di riscattare in tutto o in parte la rendita ridotta a causa del pensionamento anticipato tramite riscatti volontari accreditati sul conto di prepensionamento appositamente aperto.

Art. 37 Riscatto volontario di prestazioni di previdenza sul conto di prepensionamento

- ¹ Tenendo conto delle restrizioni sui riscatti di cui all'art. 19, una persona assicurata può riscattare in tutto o in parte la rendita ridotta a causa del pensionamento anticipato versando somme di riscatto supplementari.
- ² Tuttavia, i riscatti effettuati dalla persona assicurata possono essere accreditati sul conto di prepensionamento solo se l'avere di risparmio attualmente presente sul conto di risparmio ha raggiunto l'importo massimo definito all'art. 19.
- ³ La somma di riscatto massima corrisponde all'importo massimo del conto di prepensionamento ai sensi dell'Allegato A 5, meno l'avere già esistente al momento del riscatto.
- ⁴ Se gli averi sul conto di risparmio superano le somme di riscatto massime definite di cui all'Allegato A 2, la parte eccedente sarà dedotta dalla somma di riscatto massima possibile ai sensi del cpv. 3.
- ⁵ Se la rendita di vecchiaia risultante dal computo del conto di prepensionamento per il riscatto nel pensionamento anticipato supera di oltre il 5% la rendita di vecchiaia prevista fino all'età di riferimento, entrano in vigore le seguenti misure:
 - la persona assicurata e il datore di lavoro non versano più contributi di risparmio;
 - l'aliquota di conversione in vigore in quel momento viene congelata; in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, la rendita di vecchiaia dovuta viene calcolata con questa aliquota di conversione;
 - tutti i conti della persona assicurata non maturano più interessi;
 - al momento del pensionamento effettivo, la rendita di vecchiaia viene ridotta nella misura consentita (al massimo il 105% della rendita di vecchiaia proiettata fino all'età di riferimento).

In questo contesto occorre prendere in considerazione i superamenti dell'obiettivo in materia di prestazioni dovuti a una modifica del grado d'occupazione o a versamenti in seguito a divorzio. La rendita di vecchiaia proiettata fino all'età di riferimento è calcolata sulla base del salario assicurato massimo degli ultimi cinque anni.

Art. 38 Conto di prepensionamento di una persona assicurata

L'avere sul conto di prepensionamento della persona assicurata è costituito da:

- eventuali riscatti effettuati sul conto di prepensionamento dalla persona assicurata, dal datore di lavoro o dalla cassa pensione;
 - i rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni;
 - la parte della prestazione di libero passaggio o la parte di rendita trasferita come rendita vitalizia o in forma di capitale trasferita in seguito a divorzio (cfr. art. 49);
 - gli interessi;
- al netto
- dei prelievi anticipati effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni;
 - del versamento di prestazioni di libero passaggio a seguito di una sentenza di divorzio;
 - dei prelievi dal conto di prepensionamento in seguito a pensionamento parziale.

Art. 39 Conto di prepensionamento di una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità

- ¹ Per una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità, il conto di prepensionamento viene mantenuto per tutta la durata dell'invalidità fino all'età di riferimento. L'avere sul conto di prepensionamento della persona beneficiaria di una rendita d'invalidità è costituito dall'avere acquisito fino all'insorgere dell'invalidità ai sensi dell'art. 38 e dagli interessi.
- ² In caso d'invalidità parziale, la cassa pensione suddivide l'avere sul conto di prepensionamento in una componente passiva e una componente attiva proporzionalmente al diritto alla rendita (in percentuale della rendita intera) ai sensi dell'art. 29 cpv. 2. L'avere corrispondente alla componente d'invalidità viene mantenuto come per una persona completamente invalida e l'avere corrispondente alla componente attiva come per una persona assicurata attiva.

Art. 40 Tasso d'interesse sul conto di prepensionamento

Il tasso d'interesse sul conto di prepensionamento corrisponde al tasso d'interesse sul conto di risparmio ai sensi dell'art. 22.

Art. 41 Utilizzo del conto di prepensionamento

- ¹ Il conto di prepensionamento diventa esigibile in seguito al pensionamento, al decesso o all'uscita della persona assicurata. Per le persone beneficiarie di una rendita d'invalidità, il diritto al conto di prepensionamento sorge al raggiungimento dell'età di riferimento.

² Il conto di prepensionamento viene utilizzato come segue:

- a. al momento del pensionamento, l'avere del conto di prepensionamento viene trasferito sul conto di risparmio;
- b. in caso di decesso, l'avere sul conto di prepensionamento viene versato come capitale in caso di decesso; per i diritti e l'erogazione si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 35 cpv. 2-6 e cpv. 9;
- c. in caso di uscita della persona assicurata, l'avere sul conto di prepensionamento viene versato come prestazione d'uscita; a tal fine si applicano le disposizioni ai sensi degli artt. 42-44.

7. Uscita

Art. 42 Premessa

- ¹ Se il rapporto di previdenza si scioglie prima dell'insorgere di un caso di previdenza senza che le prestazioni diventino esigibili, la persona assicurata esce dalla cassa pensione e una prestazione d'uscita diventa esigibile. Resta riservata l'assicurazione esterna ai sensi dell'art. 6 cpv. 5 o dell'art. 9a. Anche le persone beneficiarie di una rendita d'invalidità, la cui rendita dell'AI viene ridotta o soppressa dopo la riduzione del grado d'invalidità, hanno diritto alla prestazione d'uscita al termine della continuazione provvisoria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP.
- ² Se una persona assicurata passa senza interruzione da un datore di lavoro affiliato a un altro datore di lavoro affiliato, non vi è alcuna uscita, ma il rapporto di previdenza rimane in essere senza interruzione. Il rapporto di previdenza rimane altresì in essere senza interruzione presso un'assicurazione esterna ai sensi dell'art. 6 cpv. 5 o nell'eventualità di continuazione della copertura assicurativa in caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 9a.

Art. 43 Importo della prestazione d'uscita

- ¹ La prestazione d'uscita corrisponde all'importo più elevato risultante dal confronto dei tre calcoli seguenti:
 - a. Prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 15 LFLP: corrisponde all'avere disponibile alla data di uscita sul conto di risparmio e sul conto di prepensionamento. Dopo l'uscita e fino al trasferimento, gli interessi sulla prestazione d'uscita maturano almeno sulla base del saggio minimo d'interesse ai sensi della LPP. Non appena la cassa pensione dispone delle indicazioni necessarie per il trasferimento della prestazione d'uscita, a partire dal 30° giorno deve versare un interesse di mora (art. 2 cpv. 4 LFLP).
 - b. Prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 17 LFLP: si compone in questo modo:
 - le prestazioni d'entrata apportate, interessi compresi;

- i contributi di risparmio versati dalla persona assicurata, interessi compresi;
- un supplemento sui contributi di risparmio, interessi compresi, della persona assicurata; questo supplemento ammonta al 4% all'età LPP di 21 anni e aumenta del 4% ogni anno; ammonta al massimo al 100%; per i contributi ai sensi dell'art. 6 cpv. 5, dell'art. 9 e dell'art. 9a non vengono calcolati supplementi.

c. Prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 18 LFLP: corrisponde all'avere di risparmio acquisito ai sensi della LPP alla data di uscita.

- ² Se la cassa pensione deve erogare prestazioni per superstiti o d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione d'uscita, quest'ultima deve esserle rimborsata nella misura in cui è necessaria per finanziare le prestazioni per superstiti o d'invalidità. In caso di mancato rimborso la cassa pensione riduce le prestazioni in base ai propri principi attuariali.
- ³ Durante la durata di una copertura insufficiente, il tasso d'interesse per il calcolo della prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 17 LFLP può essere ridotto al tasso d'interesse con cui vengono remunerati i capitali.

Art. 44 Utilizzo della prestazione d'uscita

- ¹ La prestazione d'uscita viene trasferita a favore della persona assicurata uscente al suo nuovo istituto di previdenza in Svizzera o nel Liechtenstein.
- ² Se la persona assicurata non aderisce a un nuovo istituto di previdenza in Svizzera o nel Liechtenstein, la prestazione d'uscita deve essere trasferita su un conto di libero passaggio presso un istituto di libero passaggio in Svizzera o utilizzata per costituire una polizza di libero passaggio presso una compagnia d'assicurazione in Svizzera. In questo caso è possibile suddividere la prestazione d'uscita con la seguente limitazione: al massimo due istituti diversi e un unico conto di libero passaggio o un'unica polizza di libero passaggio per ciascun istituto.
- ³ La persona assicurata è tenuta a comunicare tempestivamente alla cassa pensione il nome e le coordinate di pagamento dell'istituto ai sensi del cpv. 1 o 2.
- ⁴ Se la persona assicurata non comunica l'utilizzo della sua prestazione d'uscita, tale prestazione, interessi compresi, viene trasferita all'istituto collettore sei mesi dopo l'uscita della persona assicurata dalla cassa pensione.
- ⁵ Su richiesta scritta della persona assicurata uscente, la prestazione d'uscita viene erogata in contanti se:
 - a. la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera e non prende residenza nel Liechtenstein;
 - b. la persona assicurata avvia un'attività lucrativa indipendente in Svizzera e non è più assoggettata alla previdenza professionale obbligatoria;
 - c. la prestazione d'uscita è inferiore a un contributo annuo (= contributo di risparmio) della persona assicurata.

Se la persona assicurata che lascia definitivamente la Svizzera o il Liechtenstein continua a essere soggetta all'assicurazione obbligatoria per i rischi vecchiaia, decesso e invalidità in uno Stato membro dell'UE, in Islanda o in Norvegia, la prestazione d'uscita può essere riscossa in contanti solo nella misura in cui supera la prestazione d'uscita ai sensi della LPP. La prestazione d'uscita ai sensi della LPP viene trasferita, ai sensi del cpv. 2, a un istituto di libero passaggio in Svizzera a scelta della persona assicurata.

- 6 La persona assicurata deve fornire i documenti che comprovino il motivo della riscossione in contanti richiesta. La cassa pensione verifica il diritto alla prestazione e può eventualmente richiedere alla persona assicurata di produrre prove supplementari.
- 7 Nel caso di persone coniugate o in unione domestica registrata, è possibile riscuotere la prestazione d'uscita in contanti solo se la persona coniugata o in unione domestica registrata con la persona assicurata ha prestato il suo consenso scritto. La firma della persona coniugata o in unione domestica registrata deve essere autenticata ufficialmente a spese della persona assicurata. L'autenticazione ufficiale della firma può essere effettuata da un notaio o dal controllo abitanti.

8. Coordinamento delle prestazioni e delle prestazioni anticipate

Art. 45 Coordinamento delle prestazioni

- 1 Le prestazioni d'invalidità e per superstiti vengono ridotte non appena, sommate agli altri redditi computabili (vedi cpv. 2), superano il 90% del presunto mancato guadagno o il 90% dell'importo che, in caso di calcolo del sovraindennizzo immediatamente prima del raggiungimento dell'età di riferimento doveva essere considerato presunto mancato guadagno.
- 2 Per redditi computabili ai sensi del cpv. 1 s'intendono:
 - a. prestazioni dell'AVS e dell'AI (e/o assicurazioni sociali nazionali ed estere);
 - b. prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
 - c. prestazioni dell'assicurazione militare;
 - d. prestazioni di un'assicurazione alla quale il datore di lavoro o, in sua vece la cassa pensione, ha versato almeno il 50% dei premi;
 - e. prestazioni di altri istituti di previdenza e istituti di libero passaggio, nonché prestazioni della cassa pensione;
 - f. prestazioni di terzi civilmente responsabili;
 - g. un eventuale reddito da lavoro o un reddito sostitutivo effettivamente conseguito o ragionevolmente conseguibile (a eccezione del reddito supplementare conseguito durante la partecipazione a misure di reinserimento ai sensi dell'art. 8a LAI).
- 3 Se una rendita d'invalidità o di vecchiaia viene divisa in seguito a un divorzio (art. 124a CC), la parte della rendita assegnata alla persona divorziata avente diritto viene detratta dalla prestazione d'invalidità o di vecchiaia ridotta ai sensi dei cpv. 1 e 2.
- 4 Per calcolare il reddito da lavoro o il reddito sostitutivo ragionevolmente conseguibile, si prende sostanzialmente come base il reddito d'invalidità ai sensi dell'AI.
- 5 Gli assegni per grandi invalidi e le indennità per menomazioni dell'integrità, le indennità, i contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe da parte di terzi, nonché le prestazioni dell'assicurazione infortuni, vita e indennità giornaliera autofinanziate dalla persona assicurata non vengono computati in caso di sovrassicurazione.
- 6 Se le prestazioni d'invalidità della cassa pensione sono state decurtate prima del raggiungimento dell'età di riferimento, in caso di concorso di tali prestazioni con quelle dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare o con prestazioni estere comparabili, la cassa pensione continuerà sostanzialmente a fornire le sue prestazioni nella stessa misura dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. In questo senso osserva l'art. 24a OPP 2. Al raggiungimento dell'età di riferimento, il capitale di vecchiaia può essere prelevato ai sensi dell'art. 25 cpv. 5.
- 7 I redditi della persona superstite vedova, in unione domestica registrata o convivente e quelli degli orfani vengono sommati. Se le prestazioni della cassa pensione subiscono una riduzione, tutte le prestazioni vengono ridotte nella stessa proporzione.
- 8 Per calcolare il reddito complessivo, eventuali prestazioni in capitale che possono essere ridotte o computate vengono convertite in rendite equivalenti sulla base dei parametri attuariali della cassa pensione. Il capitale in caso di decesso derivante dal rimborso dell'avere di risparmio non utilizzato e quello derivante dal conto di prepensionamento non sono inclusi nel calcolo di coordinamento.
- 9 La cassa pensione può rivedere in qualsiasi momento le condizioni e la portata di una riduzione e adeguare le sue prestazioni se le circostanze cambiano in modo considerevole.
- 10 La cassa pensione può ridurre o rifiutare di erogare le prestazioni se la persona assicurata o le persone aventi diritto sono responsabili del decesso o dell'invalidità della persona assicurata o se la persona assicurata si oppone ai provvedimenti d'integrazione dell'AI. Le prestazioni minime previste dalla LPP possono essere rifiutate o ridotte unicamente se l'AVS/AI riduce, sopprime o rifiuta una prestazione in seguito a colpa grave.
- 11 La cassa pensione non compensa le prestazioni che sono state rifiutate o ridotte dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dall'assicurazione militare ai sensi dell'art. 21 LPG, dell'art. 37 LAINF, dell'art. 39 LAINF, dell'art. 65 LAM o dell'art. 66 LAM. La cassa pensione non compensa nemmeno le prestazioni ridotte al raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi dell'art. 20 cpv. 2ter e 2quater LAINF e dell'art. 47 cpv. 1 LAM.

¹² La cassa pensione può presentare ricorso contro le decisioni dell'AI e di altre assicurazioni sociali che incidono sul suo obbligo di versare le prestazioni.

¹³ Nei confronti di un terzo che risponde per il caso di previdenza, al momento dell'evento la cassa pensione subentra nei diritti della persona assicurata o delle persone aventi diritto, fino a concorrenza delle prestazioni previste dalla legge. Per il resto, la cassa pensione può esigere dalla persona assicurata o dalle persone aventi diritto la cessione dei loro crediti verso terzi responsabili fino a concorrenza del suo obbligo di versare le prestazioni. In caso di mancata cessione, la cassa pensione è autorizzata a sospendere le sue prestazioni.

Art. 46 Garanzia delle prestazioni e delle prestazioni anticipate

¹ Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. Sono fatti salvi gli artt. 49 e 50.

² Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla cassa pensione soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario della persona assicurata. Gli altri crediti della cassa pensione possono essere compensati con il diritto alle prestazioni esigibili.

³ Se la cassa pensione è soggetta per legge all'obbligo di fornire prestazioni anticipate, tale obbligo è circoscritto alle prestazioni minime previste dalla LPP. La persona richiedente deve dimostrare di essersi iscritta presso tutti gli assicuratori interessati e di disporre di una decisione definitiva e positiva da parte dell'AI. Se il caso è ripreso da un altro assicuratore, quest'ultimo dovrà rimborsare alla cassa pensione le prestazioni anticipate già erogate. Se un altro assicuratore ha assunto una prestazione anticipata ai sensi della legge ed è stato accertato che la cassa pensione è tenuta a erogare prestazioni, essa rimborsa la prestazione anticipata nell'ambito del suo obbligo, ma al massimo nella misura delle prestazioni minime previste dalla LPP.

9. Disposizioni di erogazione

Art. 47 Disposizioni di erogazione

¹ Le rendite vengono corrisposte in importi mensili arrotondati commercialmente ai 5 centesimi all'inizio del mese, alle coordinate di pagamento comunicate dalla persona assicurata in Svizzera, in uno Stato dell'UE o dell'AELS o in uno Stato che utilizza lo standard IBAN per la gestione dei pagamenti. I costi di transazione che insorgono perché il pagamento viene effettuato in uno Stato che non utilizza lo standard IBAN, le variazioni delle prestazioni dovute alle oscillazioni dei tassi di cambio e delle commissioni di cambio sono a carico della persona avente diritto. I pagamenti della cassa pensione sono sempre effettuati in franchi svizzeri.

² L'importo della rendita del mese in cui si estingue il diritto alla rendita viene versato per intero.

³ Le prestazioni di previdenza sotto forma di capitale sono esigibili al verificarsi del caso di previdenza. Il pagamento avviene sempre entro 30 giorni dall'esigibilità, ma al più presto quando la cassa pensione sa chi sono le persone aventi diritto e quando dispone delle informazioni necessarie per l'erogazione.

⁴ Un eventuale interesse di mora dovuto dalla cassa pensione corrisponde al saggio minimo d'interesse ai sensi della LPP.

⁵ La cassa pensione può chiedere la prova del diritto alla prestazione; se la prova non viene fornita, la cassa pensione può rinviare in tutto o in parte l'erogazione delle prestazioni.

10. Adeguamento delle rendite in corso

Art. 48 Adeguamento delle rendite in corso

¹ Il Consiglio di fondazione decide ogni anno in merito a un eventuale adeguamento delle rendite regolamentari in corso di erogazione nei limiti delle possibilità finanziarie della cassa pensione. La decisione è illustrata nell'allegato al conto annuale della cassa pensione.

² Le rendite per superstiti e d'invalidità ai sensi della LPP vengono adeguate sulla base dell'articolo 36 cpv. 1 LPP se e nella misura in cui le prestazioni minime previste dalla legge, compresi gli adeguamenti al rincaro previsti dalla legge, sono superiori alle prestazioni regolamentari. È determinante l'anno civile in cui la rendita di base è stata versata per la prima volta.

11. Divorzio e finanziamento della proprietà d'abitazioni

Art. 49 Compensazione della previdenza in caso di divorzio

¹ Per la compensazione della previdenza in caso di divorzio si applicano le relative disposizioni del CC, del CPCS, della LPP e della LFLP, insieme alle relative disposizioni di esecuzione.

² In caso di divorzio di una persona assicurata, le prestazioni di libero passaggio acquisite durante il matrimonio fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio vengono sostanzialmente divise in parti uguali, a eccezione dei premi unici provenienti dal patrimonio personale. Il tribunale notifica alla cassa pensione l'importo da trasferire con le informazioni necessarie sul mantenimento della protezione previdenziale.

³ Per la compensazione dei diritti previdenziali nei confronti degli istituti di previdenza professionale sono competenti esclusivamente i tribunali svizzeri. La cassa pensione esegue solo le sentenze di divorzio passate in giudicato emesse dai tribunali svizzeri.

- ⁴ Se, nell'ambito di un divorzio, una parte della prestazione d'uscita o una parte della rendita trasferita sotto forma di rendita vitalizia o di capitale deve essere trasferita alla persona assicurata divorziata, la prestazione d'uscita viene ridotta di conseguenza. L'importo da trasferire viene addebitato in base al rapporto tra l'avere di risparmio ai sensi della LPP e l'avere di previdenza residuo. La parte relativa alla LPP viene sempre erogata dall'avere di risparmio ai sensi della LPP. L'erogazione della parte sovraobbligatoria viene effettuato nel seguente ordine
- a. dal conto di prepensionamento;
 - b. dall'avere di risparmio della previdenza sovraobbligatoria.
- ⁵ Un prelievo anticipato effettuato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e non ancora rimborsato è considerato una prestazione d'uscita che viene inclusa nella divisione se il matrimonio viene sciolto prima dell'insorgere di un caso di previdenza. Se il prelievo anticipato è avvenuto durante il matrimonio, il deflusso di capitale e la perdita di interessi vengono addebitati proporzionalmente all'avere di previdenza accumulato prima del matrimonio e successivamente fino al momento del prelievo. Un versamento in contanti o una liquidazione in capitale effettuati durante il matrimonio non contano ai fini della prestazione d'uscita da dividere.
- ⁶ Se, a seguito di un divorzio prima dell'età di riferimento, una parte dell'ipotetica prestazione d'uscita di una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità viene trasferita a favore della persona divorziata dalla persona beneficiaria della rendita d'invalidità, ciò porta a una riduzione del conto di risparmio della persona beneficiaria di una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 21 e quindi a prestazioni di vecchiaia conseguentemente inferiori. Per contro, la rendita d'invalidità già in corso di erogazione al momento dell'avvio della procedura di divorzio e le eventuali (anche future) rendite per figli d'invalidi rimangono invariate, mentre dalla rendita d'invalidità ai sensi della LPP (conto testimone) viene detratto l'importo massimo possibile ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 e dell'art. 3 OPP 2.
- ⁷ Se, a seguito di un divorzio prima dell'età di riferimento, una parte dell'ipotetica prestazione d'uscita di una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità con diritto vitalizio a prestazioni d'invalidità viene trasferita a favore della persona divorziata dalla persona beneficiaria della rendita d'invalidità, ciò porta a una riduzione della rendita d'invalidità e quindi a prestazioni di vecchiaia conseguentemente inferiori. La riduzione è calcolata sulla base dei parametri attuariali della cassa pensione. Per contro, le rendite per figli d'invalidi in corso di erogazione al momento dell'avvio della procedura di divorzio rimangono invariate.
- ⁸ Se a seguito di un divorzio dopo l'età di riferimento viene assegnata una parte della rendita alla persona divorziata avente diritto, ciò comporta una riduzione delle prestazioni di vecchiaia. La compensazione della previdenza non intacca il diritto alla rendita per figli di pensionati già in corso di erogazione al momento dell'avvio della

procedura di divorzio. La parte di rendita assegnata alla persona divorziata avente diritto non dà diritto a ulteriori prestazioni da parte della cassa pensione. Se la rendita vitalizia deve essere trasferita alla previdenza della persona divorziata avente diritto, la cassa pensione può convenire con tale persona il trasferimento sotto forma di capitale. Se la persona divorziata avente diritto percepisce una rendita intera d'invalidità o ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato, può chiedere l'erogazione della rendita vitalizia. Se la persona divorziata avente diritto ha raggiunto l'età di riferimento, percepisce la rendita vitalizia. La cassa pensione può anche convenire con la persona divorziata avente diritto un trasferimento sotto forma di capitale. La persona divorziata avente diritto può anche chiedere il trasferimento al proprio istituto di previdenza, se in base al suo regolamento può ancora effettuare riscatti.

- ⁹ Se il caso di previdenza si verifica durante la procedura di divorzio o se una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità raggiunge l'età di riferimento durante la procedura di divorzio, la cassa pensione riduce la parte della prestazione d'uscita da trasferire e la rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 19g OLP.

- ¹⁰ Se una persona assicurata o una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità riceve una prestazione d'uscita o una parte della rendita trasferita come rendita vitalizia o sotto forma di capitale nell'ambito di un divorzio, questo importo viene accreditato presso la cassa pensione all'avere di risparmio ai sensi della LPP e all'avere della previdenza sovraobbligatoria nella proporzione in cui è stato addebitato nella previdenza della persona divorziata debitrice. La parte sovraobbligatoria viene accreditata nel seguente ordine:

- a. all'avere di risparmio della previdenza sovraobbligatoria del conto di risparmio;
- b. al conto di prepensionamento.

Art. 50 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazioni

- ¹ Fino a tre anni prima dell'età di riferimento, una persona assicurata può richiedere ogni cinque anni un importo (almeno CHF 20'000; per l'acquisto di quote di partecipazione a cooperative edilizie e partecipazioni simili questo importo minimo non viene applicato) per il finanziamento della proprietà d'abitazioni per uso proprio (acquisto e costruzione di proprietà, partecipazioni alla proprietà d'abitazioni o rimborso di prestiti ipotecari). Se negli ultimi tre anni sono stati versati premi unici, le prestazioni risultanti non possono essere prelevate anticipatamente. Dopo un prelievo anticipato, la costituzione di un diritto di pegno è consentita solo con il consenso scritto della persona coniugata con la persona assicurata. Le persone assicurate che hanno continuato l'assicurazione su base volontaria per più di due anni ai sensi dell'art. 9a non possono né effettuare prelievi anticipati dalla prestazione d'uscita per la proprietà d'abitazioni a uso proprio né costituirli in pegno.

- ² In alternativa, fino a tre anni prima dell'età di riferimento una persona assicurata può costituire in pegno il suo diritto alle prestazioni previdenziali o una parte della sua prestazione d'uscita per finanziare una proprietà d'abitazioni per uso proprio.
- ³ In particolare, il prelievo anticipato e la costituzione in pegno sono disciplinati dalle disposizioni degli artt. 30a e segg. LPP e degli artt. 1 e segg. OPPA.
- ⁴ Con una domanda scritta, la persona assicurata può chiedere informazioni sull'importo a sua disposizione per il finanziamento della proprietà d'abitazioni e sulle riduzioni delle prestazioni associate al prelievo anticipato.
- ⁵ Se esercita l'opzione del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, la persona assicurata è tenuta in particolare a presentare i documenti contrattuali relativi all'acquisto o alla costruzione della proprietà o all'ammortamento di prestiti ipotecari, il regolamento o il contratto di locazione o prestito in caso di acquisto di quote di partecipazione di una cooperativa edilizia e i documenti relativi a partecipazioni analoghe. Nel caso di persone assicurate coniugate, è necessario presentare anche il consenso scritto della persona coniugata con la persona assicurata. La firma della persona coniugata con la persona assicurata deve essere autenticata ufficialmente a spese della persona assicurata. L'autenticazione ufficiale della firma può essere effettuata da un notaio o dal controllo abitanti.
- ⁶ Se i prelievi anticipati mettono a repentaglio la liquidità della cassa pensione, quest'ultima può differire l'evazione delle domande. Il Consiglio di fondazione stabilisce un ordine di priorità per il trattamento delle domande. Finché sussiste una copertura insufficiente, la cassa pensione può limitare nel tempo e nell'importo il versamento del prelievo anticipato oppure rifiutarlo del tutto, se il prelievo anticipato serve al rimborso di prestiti ipotecari. La cassa pensione deve informare le persone assicurate sulla durata delle misure.
- ⁷ In caso di prelievo anticipato, la prestazione d'uscita si riduce di conseguenza. La cassa pensione trasferisce la parte relativa alla LPP su base proporzionale. La parte relativa alla LPP viene sempre erogata dall'avere di risparmio ai sensi della LPP del conto di risparmio. L'erogazione della parte sovraobbligatoria viene effettuato nel seguente ordine
- a. dal conto di prepensionamento;
 - b. dall'avere di risparmio derivante dalla previdenza sovraobbligatoria del conto di risparmio.
- ⁸ Un eventuale rimborso (parziale) dell'importo prelevato anticipatamente deve ammontare ad almeno CHF 10'000 ed è consentito fino al pensionamento, per le persone assicurate attive al più tardi fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Questo importo minimo non si applica al rimborso del finanziamento dell'acquisto di certificati di quota in cooperative di costruzione di abitazioni e partecipazioni simili. Non è consentito un rimborso di un importo prelevato anticipatamente mediante un avere del pilastro 3a.

- ⁹ Con il rimborso (parziale) decade parzialmente o completamente la riduzione della prestazione d'uscita verificatasi al momento del prelievo anticipato. La parte relativa alla LPP viene accreditata sull'avere di risparmio ai sensi della LPP del conto di risparmio. La parte sovraobbligatoria viene accreditata nel seguente ordine:
- a. all'avere di risparmio della previdenza sovraobbligatoria del conto di risparmio;
 - b. al conto di prepensionamento.

12. Misure in caso di copertura insufficiente, liquidazione parziale

Art. 51 Misure in caso di copertura insufficiente

- ¹ Una copertura insufficiente sussiste se, secondo il conto annuale, il grado di copertura è inferiore al 100 %. Le misure di cui al cpv. 2 si applicano l'anno civile successivo all'individuazione della copertura insufficiente.
- ² Il Consiglio di fondazione disciplina le misure da adottare per eliminare una copertura insufficiente nell'ambito del diritto federale. Tiene conto in particolare dei seguenti principi:
- a. le misure devono essere adottate in modo tale da eliminare la copertura insufficiente entro cinque-sette anni sulla base delle ipotesi di modello determinanti per la cassa pensione e secondo le raccomandazioni dell'esperto in materia di previdenza professionale;
 - b. i datori di lavoro e le persone assicurate (a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno di età) pagano un contributo supplementare (contributo di risanamento);
 - c. per la durata della copertura insufficiente, la remunerazione dei conti corrisponde al massimo al saggio minimo d'interesse ai sensi della LPP. Può essere portata al di sotto del saggio minimo d'interesse (remunerazione ridotta);
 - d. l'onere di risanamento del datore di lavoro e delle persone assicurate deve essere distribuito in parti uguali.
- ³ I datori di lavoro possono effettuare versamenti su un conto separato «riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione» e trasferire su questo conto anche mezzi provenienti da un'eventuale riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro.

Art. 52 Accantonamenti

Il Consiglio di fondazione, con il supporto dell'esperto in materia di previdenza professionale, stabilisce gli accantonamenti tenendo conto della struttura specifica della cassa pensione. Gli accantonamenti sono disciplinati da regolamenti separati.

Art. 53 Liquidazione parziale

- ¹ In caso di liquidazione parziale della cassa pensione, oltre al diritto alla prestazione d'uscita sussiste un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi.
- ² Le condizioni per una liquidazione parziale, la procedura e la ripartizione sono disciplinate da un regolamento separato sulla liquidazione parziale.

13. Obblighi di informazione e di notifica

Art. 54 Obbligo di informazione della cassa pensione

- ¹ Per ogni persona assicurata viene emesso un certificato di assicurazione al momento dell'entrata e successivamente con cadenza annuale, che fornisce informazioni sull'ammontare degli averi sul conto di risparmio e sul conto di prepensionamento, sulle prestazioni assicurate e sui contributi alla cassa pensione.
- ² In caso di discrepanza tra il certificato di assicurazione e il regolamento di previdenza, prevale il regolamento di previdenza.
- ³ Al momento del matrimonio, alla persona assicurata viene comunicata la sua prestazione d'uscita. Nel caso di una compensazione della previdenza in caso di divorzio, la cassa pensione mette a disposizione del tribunale le informazioni necessarie a tal fine.
- ⁴ Alla prima scadenza e in caso di qualsiasi modifica delle rendite regolamentari di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti, le persone beneficiarie di una rendita ricevono una conferma scritta delle loro prestazioni.
- ⁵ Alle persone assicurate e beneficiarie di una rendita la cassa pensione fornisce ogni anno informazioni sull'andamento degli affari, sul conto annuale, sulla situazione finanziaria e sull'organizzazione della cassa pensione in forma appropriata (tramite lettera o comunicazione elettronica [p. es. tramite portale online, per e-mail]). A causa dei rischi sistemici associati, la cassa pensione non garantisce la riservatezza delle informazioni e dei dati trasmessi. Su richiesta rilascia alla persona assicurata informazioni supplementari sullo stato della sua assicurazione e sull'attività commerciale della cassa pensione.
- ⁶ Le persone assicurate e beneficiarie di una rendita hanno il diritto di presentare in qualsiasi momento al Consiglio di fondazione suggerimenti, proposte e domande riguardanti la cassa pensione, sia verbalmente attraverso persone che li rappresentano, sia per iscritto.
- ⁷ Alla consultazione degli atti e alla comunicazione dei dati si applicano le disposizioni dell'art. 85b e dell'art. 86a LPP. Le richieste di informazioni e la fornitura di informazioni possono essere effettuate per via elettronica.

Art. 55 Obbligo di informazione e di notifica delle persone assicurate e delle persone beneficiarie di una rendita

- ¹ All'entrata nella cassa pensione la persona assicurata deve concederle la visione dei conteggi concernenti le prestazioni di libero passaggio provenienti da precedenti rapporti di previdenza. La cassa pensione può richiedere le prestazioni di libero passaggio per conto delle persone assicurate.
- ² La persona assicurata o beneficiaria di una rendita e le sue persone superstiti sono tenute a fornire alla cassa pensione informazioni complete e veritiere su tutti i fatti rilevanti per la valutazione del rapporto previdenziale. Le modifiche a questi fatti e alle prestazioni di altri assicuratori devono essere comunicate spontaneamente per iscritto all'amministrazione della cassa pensione entro quattro settimane.
- ³ La cassa pensione declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze negative derivanti da una violazione degli obblighi d'informazione e di notifica. Se la violazione di questi obblighi comporta l'insorgere di un danno a carico della cassa pensione, il Consiglio di fondazione può ritenere responsabile la persona che ha commesso la violazione.
- ⁴ Le persone beneficiarie di una rendita devono fornire un certificato di vita su richiesta della cassa pensione. Le persone beneficiarie di una rendita per figli o orfani devono presentare spontaneamente un documento che attesti la formazione di ciascun figlio a partire dal compimento del 20° anno di età, per confermare il diritto alla rendita. Questo certificato di formazione deve essere ripresentato all'inizio di ogni anno scolastico o all'inizio di ogni semestre di studio.
- ⁵ La cassa pensione richiede la restituzione di prestazioni eccessive o indebitamente percepite, soprattutto in caso di violazione dell'obbligo di informazione e di notifica. Può anche compensare i propri crediti con le proprie prestazioni.
- ⁶ Le persone assicurate e beneficiarie di una rendita devono notificare spontaneamente e per iscritto alla cassa pensione, al più tardi entro quattro settimane, gli eventi che hanno ripercussioni sull'assicurazione, come in particolare:
 - cambiamenti di indirizzo e di stato civile delle persone assicurate e beneficiarie di una rendita;
 - il decesso di persone beneficiarie di una rendita;
 - la continuazione o la cessazione anticipata della formazione dei figli dopo il compimento del 20° anno di età;
 - la modifica del grado d'invalidità e la variazione di almeno il 10 % del reddito di lavoro delle persone beneficiarie di una rendita d'invalidità.

14. Disposizioni transitorie e finali

Art. 56 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie sono disciplinate in un documento separato.

Art. 57 Disposizioni transitorie sul diritto alla rendita

- ¹ Per le persone beneficiarie di rendite d'invalidità nate nel 1966 o prima, il cui diritto alla rendita è maturato prima del 1° gennaio 2022, tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della cassa pensione in vigore fino al 31.12.2021.
- ² Per le persone beneficiarie di rendite d'invalidità nate dal 1967 in poi, il cui diritto alla rendita è maturato prima del 1° gennaio 2022, l'attuale diritto alla rendita rimane invariato fino a un'eventuale variazione di almeno 5 punti percentuali del grado d'invalidità nella previdenza professionale in seguito a un riesame dell'AI. Tuttavia, se l'adeguamento del diritto alla rendita fa sì che, nonostante l'aumento del grado d'invalidità, il diritto alla rendita diminuisca o che, nonostante la riduzione del grado d'invalidità, il diritto alla rendita aumenti, l'attuale diritto alla rendita resta invariato.
- ³ Per le persone beneficiarie di una rendita d'invalidità nate dal 1992 in poi, il cui diritto alla rendita è maturato prima del 1° gennaio 2022, tale diritto sarà determinato al più tardi al 1° gennaio 2032 ai sensi dell'art. 29 cpv. 2. In caso di diminuzione del diritto alla rendita, l'attuale diritto alla rendita rimane invariato fino a un'eventuale variazione di almeno 5 punti percentuali del grado d'invalidità nella previdenza professionale in seguito a un riesame dell'AI.
- ⁴ Le persone interessate dall'innalzamento dell'età di riferimento e beneficiarie di una rendita sostitutiva dell'AVS possono autofinanziare in un'unica soluzione a titolo supplementare il prolungamento della durata fino all'età di riferimento alle condizioni previste dall'art. 26 cpv. 4. Nella misura in cui la rendita sostitutiva dell'AVS è stata finanziata dal datore di lavoro, quest'ultimo si fa carico del finanziamento supplementare. Se la rendita sostitutiva dell'AVS è già stata finanziata fino all'età di riferimento, non vi sono possibilità di finanziamento supplementare.

Art. 58 Applicazione e modifica del regolamento

- ¹ Il regolamento di previdenza può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione nell'ambito delle disposizioni di legge e dello scopo. I diritti acquisiti delle persone assicurate e beneficiarie di rendite sono in ogni caso garantiti. Per una modifica delle disposizioni che vanno oltre le disposizioni della LPP e hanno conseguenze finanziarie per il datore di lavoro, è necessario il consenso di quest'ultimo.

- ² Le future modifiche del regolamento di previdenza devono essere notificate all'autorità di vigilanza.
- ³ Se il regolamento viene tradotto in altre lingue, per la sua interpretazione fa fede il testo tedesco.

Art. 59 Protezione dei dati

- ¹ La cassa pensione è autorizzata a trattare tutti i dati personali delle persone assicurate e beneficiarie di rendite, nella misura in cui lo sono necessarie per adempiere ai compiti che le spettano in base alla legge, all'atto di fondazione e al regolamento della cassa pensione, in particolare per
 - calcolare e riscuotere contributi;
 - valutare i diritti alle prestazioni, nonché calcolare, concedere e coordinare le prestazioni con quelle di altre assicurazioni sociali;
 - far valere richieste di risarcimento danni nei confronti di terzi.
- ² Per adempiere ai compiti che le spettano, la cassa pensione è anche autorizzata a trattare dati personali che consentano, tra l'altro, di valutare lo stato di salute o la situazione economica delle persone assicurate o beneficiarie di rendite.
- ³ Per sapere di quali dati si tratta, da dove provengono, per quali (ulteriori) scopi vengono trattati e come vengono protetti, si possono consultare l'informativa sulla privacy, i fogli informativi e i moduli pubblicati sul sito web della cassa pensione.
- ⁴ La cassa pensione è autorizzata a rilasciare ai datori di lavoro dati aggregati sui destinatari. Da questi dati aggregati non è possibile risalire a singole persone assicurate o beneficiarie di rendite.

Art. 60 Controversie

Le controversie sull'applicazione o sull'interpretazione del presente regolamento o su questioni non espressamente stabilite dal presente regolamento devono essere risolte dai tribunali in conformità con le disposizioni della LPP. Foro competente è la sede svizzera o il domicilio svizzero del convenuto, oppure la sede dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

Art. 61 Entrata in vigore

La presente versione 1.0 del Regolamento di previdenza entra in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituisce la versione 1.0 del 1° gennaio 2024. Allegato e disposizioni transitorie rimangono sostanzialmente invariati.

Zurigo, 27 agosto 2025

Il Consiglio di fondazione

